Regolamento del processo creditizio

Approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2021
Aggiornato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 9 settembre 2021
Aggiornato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2022
Aggiornato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2025

INDICE

Premessa 4

1. Funzioni aziendali coinvolte 5

2. Schema di sintesi del processo creditizio 6

3. Presupposti e limiti per l'assunzione del rischio di credito 6

4. Perfezionamento della richiesta e valutazione del merito creditizio dei richiedenti ... 8

4.1 Procedura ordinaria 8

4.1.1 Richiesta di garanzia 8

4.1.2 Richiesta di finanziamento diretto 9

4.1.3 Documentazione richiesta per le persone giuridiche 9

4.1.4 Documentazione richiesta per le società di persone e persone fisiche 10

4.1.5 Acquisizione di informazioni di fonte interna ed esterna 11

4.1.6 Verifica della documentazione fornita dai richiedenti 11

4.1.7 Aspetti qualitativi del richiedente (impresa) 12

4.1.8 Aspetti quantitativi del richiedente (impresa) 13

4.1.9 Valutazione qualitativa e quantitativa dei gruppi economici 13

4.1.10 Valutazione degli aspetti qualitativi del richiedente (persone fisiche) 13

4.1.11 Valutazione degli aspetti quantitativi del richiedente (persone fisiche) 13

4.1.12 Valutazione dell'andamento delle posizioni 14

4.1.13 Valutazione delle controgaranzie e delle riassicurazioni 14

4.1.14 Predisposizione della relazione di garanzia 15

4.1.15 Predisposizione della relazione di finanziamento diretto 15

4.2 Procedura SPRINT 16

4.2.1 Richiesta di garanzia 16

4.2.2 Documentazione richiesta (persone fisiche e persone giuridiche) 16

4.2.3 Acquisizione di informazioni di fonte interna ed esterna 17

4.2.4 Verifica della documentazione fornita dai richiedenti 17

4.2.5 Valutazione dell'andamento delle posizioni 18

4.2.6 Valutazione delle controgaranzie e riassicurazioni 18

4.2.7 Predisposizione della relazione di garanzia 18

5. Concessione della garanzia e del finanziamento diretto 19

5.1 Verifica dell'istruttoria e deliberazione 19

5.2 Perfezionamento della delibera 20
6. Controllo andamentale dei crediti e classificazione delle esposizioni 21
6.1 Controllo periodico dell'andamento dei crediti 21
6.2 Selezione di un campione di crediti risultati anomali 22
6.3 Acquisizione di altre informazioni 22
6.4 Esame delle posizioni selezionate 22
6.5 Classificazione delle posizioni 23
6.5.1 Classificazione su base soggettiva 23
6.5.2 Classificazione su base oggettiva 29
6.6 Classificazione delle posizioni in via definitiva 32
6.6.1 Classificazione delle posizioni dei gruppi di rischio 32
6.7 Determinazione delle previsioni di perdita sui crediti e sulle garanzie 32
7. Gestione dei crediti anomali 33
7.1 Gestione delle inadempienze probabili e delle esposizioni scadute deteriorate 33
7.2 Gestione dei crediti classificati a sofferenza 33
7.3 Escussione delle garanzie e attivazione delle controgaranzie 35
8. Misurazione del rischio di credito 36
9. Sistema di controllo interno 36
9.1 Controlli di linea 36
9.2 Controlli sulla gestione dei rischi 36
9.3 Revisione interna 37

ALLEGATI AL REGOLAMENTO 38
Allegato1 – Normativa di riferimento 38
Allegato 2 – Check list controlli 39
Allegato 3 – Matrice di conversione 42
Allegato 4 – Modello di valutazione del merito creditizio assegnato dalla procedura del Fondo di Garanzia 43
Allegato 5 – Griglia dei pesi per valutazione ESG 45

Premessa

Il presente regolamento disciplina, in ottemperanza alle normative vigenti, i criteri da seguire e le attività da svolgere relativamente agli aspetti che compongono le singole fasi del processo. Più precisamente:

a) definisce le fasi connesse al rilascio e al monitoraggio delle esposizioni di firma (garanzie collettive dei fidi a favore delle imprese socie, fideiussioni dirette) e per cassa (finanziamenti diretti);
b) individua i ruoli e le responsabilità delle diverse strutture organizzative di Confidi coinvolte nelle fasi suddette;
c) fissa i principi generali in materia di controlli sul processo.

Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Confidi; qualunque modifica, integrazione, abrogazione o sostituzione, dovrà essere deliberata dal medesimo organo.

Gli aspetti strettamente operativi da svolgere per l'applicazione del presente regolamento nonché le procedure informatiche da utilizzare a supporto delle attività complesse sono disciplinate in apposite disposizioni interne.
Il ruolo e le responsabilità delle unità organizzative deputate allo svolgimento delle attività e all'utilizzo delle procedure sono disciplinati anche nel Regolamento dell'assetto organizzativo.
Le disposizioni di legge e di vigilanza recepite nel presente regolamento sono descritte in allegato (cfr. Allegato 1 – "Normativa di riferimento").
Di seguito vengono riportati per ogni fase del processo gli aspetti da considerare nella fase stessa ovvero i criteri da seguire (sintesi delle disposizioni esterne) e le relative attività da svolgere.

Il Regolamento è integrato dai seguenti documenti allegati che costituiscono il vademecum operativo del processo creditizio:

- Procedimento operativo per la concessione di garanzie/fideiussioni dirette e finanziamenti
- Procedimento operativo del processo creditizio con riferimento al controllo andamentale dei crediti e alla gestione dei crediti anomalo e delle sofferenze

Il presente Regolamento si collega inoltre ai seguenti documenti normativi di Confidi, cui si rimanda per gli aspetti di competenza:

- Regolamento in materia di impairment
- Regolamento del processo dei controlli di linea
- Regolamento dei processi per la misurazione/valutazione dei rischi.

1. Funzioni aziendali coinvolte

Le funzioni aziendali [1] di Confidi che a vario titolo partecipano al processo creditizio sono elencate nella tabella seguente assieme alla struttura di riferimento presente nell'organigramma:

Tabella 1

Funzione	Organo /Ufficio aziendale
Organo con funzione di supervisione strategica	Consiglio di Amministrazione
Organo con funzione di gestione	Comitato Esecutivo
Organo con funzione di gestione	Direttore
Organo con funzione di controllo	Collegio Sindacale
Crediti	Area crediti
Andamentale	Area Monitoraggio, Controgaranzie
Controgaranzie	Area Monitoraggio, controgaranzie
Amministrazione	Area Amministrazione, Organizzazione, Personale
Risk management/Controllo Rischi	Risk Management, Compliance, Antiriciclaggio
Revisione interna	Funzione esternalizzata
Legale e Contenzioso	Area Legale e contenzioso

I compiti attribuiti a ciascuna funzione sono esplicitati nei capitoli successivi.

([1]) Per funzione aziendale si intende l'insieme dei compiti e delle responsabilità assegnate per l'espletamento di una determinata fase dell'attività aziendale. Sulla base della rilevanza della fase svolta, la funzione è incardinata presso una specifica unità organizzativa.

2. Schema di sintesi del processo creditizio

Il processo creditizio disegnato si articola in una serie di fasi sequenziali coordinate tra di loro. Nella figura di seguito viene rappresentato lo schema sintetico poi dettagliato nel capitolo 4 e seguenti.
L'elenco dei presidi di controllo è riportato all'interno di ciascuna fase e - in forma operativa a supporto delle verifiche da svolgere – è disciplinato nella check list allegata (cfr. Allegato 2 "Check list controlli").

Figura 1

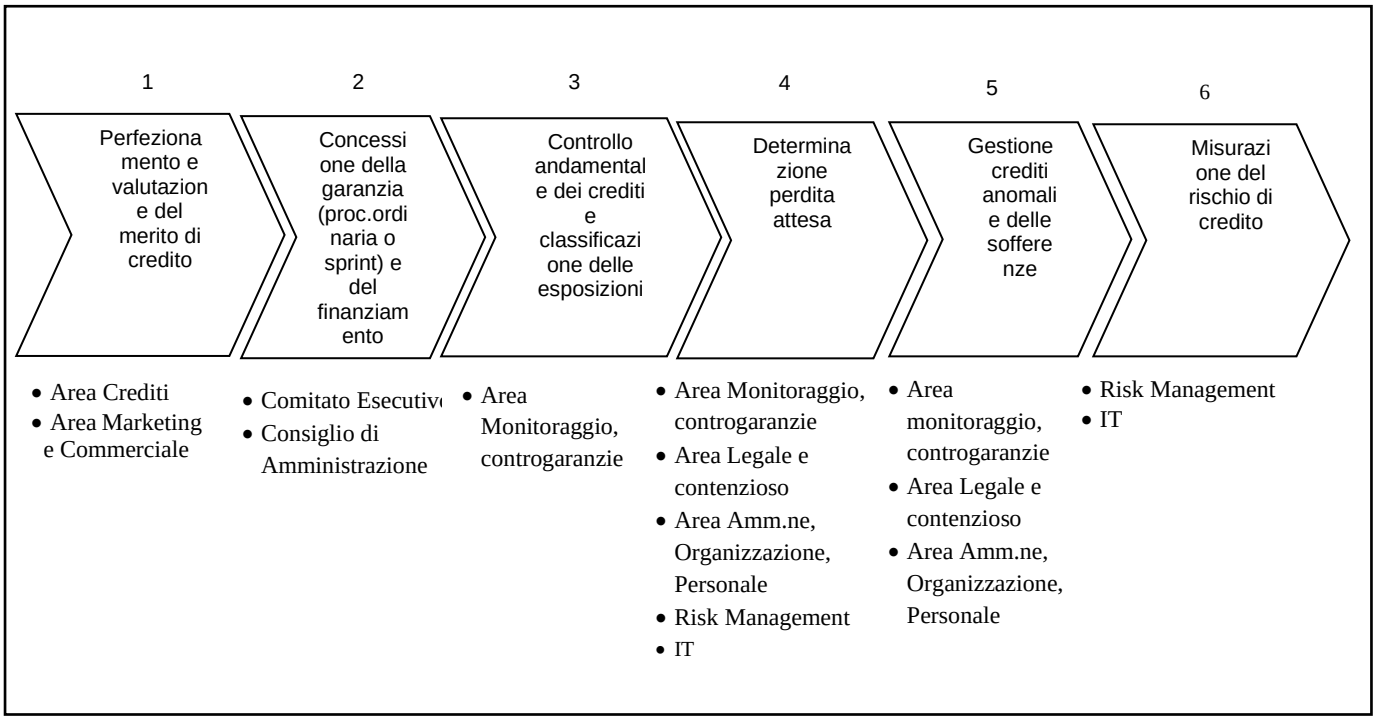

3. Presupposti e limiti per l'assunzione del rischio di credito

Per le nuove concessioni (ad esclusione delle Start up e dei casi di adozione della procedura semplificata c.d. SPRINT, cfr. infra par. 4.2), al fine di assicurare una corretta e prudente assunzione del rischio di credito nonché un efficace utilizzo delle risorse impiegate nelle attività istruttorie, è necessario verificare - in via preliminare alla valutazione del merito creditizio come descritta nei paragrafi successivi - che il soggetto richiedente l'intervento di Confidi soddisfi almeno 3 dei seguenti requisiti (ovvero 2 per le società in contabilità semplificata; per i soggetti liberi professionisti si procede, invece, direttamente alla valutazione del merito creditizio):

1. Capitale sociale interamente versato
2. Patrimonio netto positivo (ultimi due esercizi)
3. Patrimonio netto/Totale attivo >3%

4. Presenza del revisore legale
5. Utile d'esercizio (*almeno un esercizio in utile negli ultimi 2 anni*)
6. Capitale circolante netto >0
7. Cash Flow >0
8. Oneri finanziari/Fatturato <6%
9. Utile/Fatturato >5%
10. Assenza di segnalazioni sofferenza nella Centrale dei Rischi

Il non soddisfacimento dei requisiti nella misura sopra indicata comporta l'improcedibilità d'ufficio della richiesta.

La predetta valutazione è a carico dell'Area Marketing e Commerciale che si avvale anche del supporto degli agenti esterni (Società di mediazione contrattualizzata e Società di servizi delle Associazioni), e/o dell'Area Crediti.

Nell'ambito di una sana e prudente gestione di Confidi, e nel rispetto di un equilibrato rapporto rischio/rendimento del portafoglio dei crediti per cassa o delle garanzie, è posto un limite alla delibera di concessione per ciascun socio, o gruppo di rischio ad esso riferibile, fino al raggiungimento di un'esposizione massima di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), al lordo di eventuali contro garanzie/riassicurazioni. Resta comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione derogare a tale limite con delibera motivata e assunta con votazione unanime. Nell'ambito dell'esposizione massima sopra indicata ciascun socio può ottenere finanziamenti diretti fino ad un importo massimo complessivo di euro 80.000,00 (anche frazionato in più finanziamenti).

Alle imprese classificate di Confidi a "sofferenza" non possono essere concessi nuovi crediti per cassa o di firma se non in caso di totale rientro della precedente esposizione, senza alcuna perdita da parte di Confidi e comunque con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può concedere nuove garanzie fino ad un massimo del 20% dell'esposizione già garantita anche alle imprese classificate da Confidi a "inadempienza probabile" o "scaduto deteriorato", purché le nuove garanzie siano assistite – anche parzialmente – da garanzia reale per quanto riguarda le posizioni classificate a "inadempienza probabile" e da ulteriore idonea garanzia per le posizioni classificate a "scaduto deteriorato". Non sono invece possibili, stante le condizioni indicate, nuovi finanziamenti diretti.

Per le posizioni classificate a "inadempienza probabile" o "scaduto deteriorato", resta possibile la delibera di rinegoziazione, prolungamento e/o consolidamento delle operazioni in essere, a parità di esposizione a carico di Confidi alla data della delibera.

Il Consiglio di Amministrazione – in considerazione della concentrazione delle esposizioni di firma e di cassa assunte dalla Società e rappresentate con cadenza almeno trimestrale dalla funzione Controllo Rischi – può

in ogni tempo deliberare limiti di intervento per forma tecnica, settore merceologico, ambito territoriale, tipologia di clientela.

4. Perfezionamento della richiesta e valutazione del merito creditizio dei richiedenti

4.1 PROCEDURA ORDINARIA

La fase in oggetto si compone di due *sub fasi* strettamente collegate:

- *Sub Fase 1* - acquisizione della documentazione e perfezionamento della richiesta di garanzia o di finanziamento diretto;
- *Sub Fase 2* - valutazione del merito di credito del richiedente (persona giuridica, società di persone o persona fisica svolgente attività di impresa).

La prima è in carico all'Area Marketing e Commerciale che si avvale anche del supporto degli agenti esterni (Società di mediazione contrattualizzata e Società di servizi delle Associazioni) e/o dell'Area Crediti. La valutazione è invece affidata all'Area Crediti che, per l'effettuazione delle attività, si avvale della procedura Match.
Il merito creditizio viene assegnato tramite una classe di rischiosità interna (scala da 1 a 5) correlata al rating attribuito dalla procedura in essere, protempore vigente, nella piattaforma del Fondo di Garanzia (cfr. Allegato 3 "Matrice di conversione").

- ***Sub Fase 1* - acquisizione della documentazione e perfezionamento della richiesta di garanzia o di finanziamento diretto:**

4.1.1 Richiesta di garanzia

Confidi svolge come attività prevalente, così come definita dalle disposizioni di vigilanza, la concessione di garanzie secondo l'operatività a prima richiesta, sussidiaria e segregata.
Le richieste di intervento in garanzia sono presentate tramite la modulistica di Confidi che contiene i dati e le informazioni utili per la valutazione del merito creditizio. I canali attraverso i quali perviene la richiesta di garanzia sono:

- canale diretto;
- società di mediazione contrattualizzata;
- società di servizi delle Associazioni di categoria (es. Confindustria).

In tutti i casi, al fine di soddisfare la completezza delle richieste presentate, la documentazione deve avere le seguenti caratteristiche (valide per tutte le tipologie di richiedenti con specifiche disposizioni stabilite nei paragrafi successivi per le persone giuridiche, le società di persone e le persone fisiche):

- deve contenere ogni informazione atta a definire la richiesta nei suoi elementi essenziali e consentire un'approfondita valutazione del merito di credito (estremi anagrafici comprensivi di codice fiscale e/o della partita IVA, importo del finanziamento e della garanzia, destinazione del finanziamento, durata, proprietà immobiliari, ecc.);
- nella richiesta di garanzia devono essere altresì indicate:
    a. le banche e gli intermediari finanziari che hanno rapporti con il richiedente garanzia;
    b. la posizione del richiedente in merito alla regolarità della contribuzione fiscale e previdenziale
- deve essere verificata la firma del richiedente in considerazione dei poteri di rappresentanza, decisionali, di firma allo stesso attribuiti, oltre che la sua capacità di agire (età, ecc.).

La richiesta di garanzia deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o da soggetto legittimamente delegato ad operare nel caso di società o dal richiedente negli altri casi.

Il dettaglio dei controlli per ciascuna attività è riportato è disciplinato nella check list allegata.

4.1.2 Richiesta di finanziamento diretto

Confidi, nell'ambito delle disposizioni regolamentari in materia di attività residuali di volta in volta vigenti, svolge l'attività di concessione di finanziamenti diretti a favore dei soci. Similmente alla richiesta di garanzia, le richieste di finanziamento diretto sono presentate tramite la modulistica di Confidi che contiene i dati e le informazioni utili per la valutazione del merito creditizio. I canali attraverso i quali perviene la richiesta sono:

- canale diretto;
- società di mediazione contrattualizzata;
- società di servizi delle Associazioni di categoria (es. Confindustria).

La documentazione deve avere le caratteristiche specificate nel paragrafo precedente per la richiesta di garanzia e deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o da soggetto legittimamente delegato ad operare nel caso di società o dal richiedente negli altri casi.

Il dettaglio dei controlli per ciascuna attività è riportato è disciplinato nella check list allegata.

4.1.3 Documentazione richiesta per le persone giuridiche

Alle richieste di garanzia o di finanziamento diretto presentate dalle persone giuridiche deve essere allegata la documentazione necessaria per l'esame della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della

società nonché per l'esame delle caratteristiche operative dell'impresa, delle politiche di approvvigionamento, del sistema aziendale dell'impresa, della fondatezza dei futuri programmi. In particolare, occorre acquisire le informazioni relative a:

- ultimi tre bilanci annuali, completi di: relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (se presente), verbale di approvazione dell'Assemblea e ricevuta di deposito dei bilanci in CCIAA
- situazione contabile aggiornata
- bilanci consolidati qualora la società richiedente faccia parte di un gruppo economico;
- eventuale documentazione specifica in relazione alla tipologia del finanziamento (es. fatture, preventivi, perizie ecc.);
- passività in essere alla data della richiesta stessa nel caso di soggetti dotati di autonomia patrimoniale imperfetta. Tali passività possono essere acquisite da una situazione contabile corrente;
- ulteriori informazioni relative:
    - alle previsioni di sviluppo formulate dall'impresa tenendo conto della posizione sul mercato ed alla sostenibilità dello stesso sviluppo in termini finanziari ed in termini di risorse;
    - alla struttura organizzativa dell'impresa;
    - alla prestazioni dell'impresa in relazione alla sostenibilità ambientale, al coinvolgimento sociale e alla governance aziendale.

  Tali informazioni possono essere raccolte anche tramite la compilazione e sottoscrizione da parte del richiedente di appositi formulari/questionari predisposti da Confidi.
- Durc o documentazione attestante eventuali dilazioni in corso;
- DM10 (Uniemens) alla data dell'ultimo bilancio approvato;
- Eventuale richiesta intervento Fondo di Garanzia (compilando il modulo "Domanda di agevolazione" pro tempore vigente).

4.1.4 Documentazione richiesta per le società di persone e persone fisiche

Alle richieste presentate dalle società di persone o persone fisiche che svolgono attività di impresa o libera professione deve essere allegata la documentazione necessaria per l'esame della situazione patrimoniale e reddituale, ovvero:

- documentazione relativa alla situazione patrimoniale ed alle fonti di reddito;
- ultime tre dichiarazioni dei redditi con ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate;
- ultime tre dichiarazioni Irap presentate se previste dalla normativa vigente;
- ultima dichiarazione IVA presentata per quanto riguarda i titolari di partita IVA;
- situazione contabile aggiornata;
- eventuale documentazione specifica in relazione alla tipologia del finanziamento (es. fatture, preventivi, perizie ecc.);
- ulteriori informazioni relative:

- alle previsioni di sviluppo formulate dall'impresa tenendo conto della posizione sul mercato e alla sostenibilità dello stesso sviluppo in termini finanziari e in termini di risorse;
- alla struttura organizzativa dell'impresa;
- alle prestazioni dell'impresa in relazione alla sostenibilità ambientale, al coinvolgimento sociale e alla governance aziendale.

Tali informazioni possono essere raccolte anche tramite la compilazione e sottoscrizione da parte del richiedente di appositi formulari/questionari predisposti da Confidi.

- Durc o documentazione attestante eventuali dilazioni in corso;
- DM10 (Uniemens) alla data dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- Eventuale richiesta intervento Fondo di Garanzia (compilando il modulo "Domanda di agevolazione" pro tempore vigente).

4.1.5 Acquisizione di informazioni di fonte interna ed esterna

Per avviare l'istruttoria della richiesta di garanzia o di finanziamento diretto da parte del richiedente devono essere acquisite specifiche informazioni di fonte interna e di fonte esterna, diverse da quelle rilevabili dalla richiesta, anche al fine di verificare l'affidabilità di queste ultime. Nello specifico, Confidi deve acquisire le seguenti informazioni:

- eventi pregiudizievoli (azioni esecutive, protesti, decreti ingiuntivi);
- dettaglio Centrale dei Rischi B.I.;
- informazioni da info providers (ad esempio Nivicredit, Cribis, Cerved, Crif e simili);
- informazioni relative all'andamento tecnico dei singoli rapporti creditizi già in essere su posizioni assistite da Confidi;
- classificazione delle posizioni facenti capo al richiedente;
- iniziative assunte nel tempo per normalizzare i rapporti creditizi da parte del richiedente su posizioni assistite da Confidi.

4.1.6 Verifica della documentazione fornita dai richiedenti

Una volta acquisita la documentazione dal richiedente l'Area Crediti effettua specifiche indagini volte a verificare:

a) la validità e l'esattezza
b) la completezza
c) l'accuratezza

dei dati forniti nonché delle dichiarazioni rilasciate al fine di gestire il conflitto di interessi ovvero l'interesse diretto e indiretto dei predetti soggetti alla concessione dei crediti, nel rispetto di quanto al riguardo disciplinato dal Codice Civile e dalle disposizioni di Vigilanza.

Vengono svolge le seguenti attività di controllo:

- verifica di precedenti richieste di garanzia o di finanziamenti diretti;
- verifica su richieste di garanzia o di finanziamenti diretti pervenute da società collegate;
- verifica dell'andamento delle precedenti concessioni di garanzia in essere e della regolarità/regolarizzazione dei pagamenti delle commissioni e delle spese istruttoria dovute a Confidi;
- controllo di basi dati esterne (pubbliche o private) come indicato nel paragrafo precedente.

- ***Sub fase 2*** **- valutazione del merito di credito del richiedente (persona giuridica, società di persone o persona fisica svolgente attività di impresa o libera professione):**

Per la valutazione del merito creditizio del richiedente vengono esaminati gli aspetti dettagliati nei successivi paragrafi nonché la presenza di eventuali fattori di mitigazione del rischio. Al termine della predetta analisi - qualora si concluda con un giudizio positivo in merito alla fattibilità dell'operazione proposta - si procede all'assegnazione di un indicatore di rischiosità, funzionale esclusivamente alla determinazione del pricing applicabile, assegnato tramite una classe di rischiosità interna (scala da 1 a 5) correlata alle fasce di valutazione attribuite dalla procedura in essere, protempore vigente, nella piattaforma del Fondo di Garanzia (cfr. Allegato 4 "Modello di valutazione del merito creditizio assegnato dalla procedura del Fondo di Garanzia").

Alle Start up, considerando come tali le imprese costituite da meno di 24 mesi, viene attribuita comunque una rischiosità alta.

Il dettaglio dei controlli per ciascuna attività è riportato nella check list allegata.

4.1.7 Aspetti qualitativi del richiedente (impresa)

La valutazione qualitativa dell'impresa richiedente è svolta dall'Area Crediti con riferimento:

a) all'eventuale documentazione presente reperibile sul sito internet dell'azienda (anzianità dell'impresa, mercati di sbocco, tipologia di prodotto offerto, localizzazione della clientela);
b) alla fondatezza dei futuri programmi aziendali, anche in funzione delle previsioni sull'andamento del settore economico nel quale opera l'impresa, nonché in funzione delle previsioni sull'andamento delle principali variabili macro-economiche;
c) all'integrazione degli aspetti ESG nei processi dell'impresa tramite la valutazione delle risultanze emerse dal questionario/formulario compilato dal richiedente. La valutazione viene effettuata tramite l'assegnazione di un punteggio (da A a D in ordine decrescente) correlato alle prestazione del richiedente in merito ai fattori ESG (cfr. Allegato 5 "Griglia dei pesi per valutazione ESG").

4.1.8 Aspetti quantitativi del richiedente (impresa)

Al fine di effettuare una valutazione quantitativa dell'impresa richiedente l'Area Crediti esamina:

- la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'impresa, passata e presente (utilizzando ad esempio: margine di struttura, margine di tesoreria, capitale circolante netto, ROE, indebitamento ovvero leverage, durata media dei debiti verso i fornitori e dei crediti verso i clienti, ammortamento, fatturato per dipendente, indice di copertura degli oneri finanziari);
- l'evoluzione della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'impresa (sviluppo dell'attività, evoluzione dello stato patrimoniale, del conto economico) al fine di valutare la capacità di rimborso dell'impresa stessa;
- l'utilizzo e le variazioni delle fonti finanziarie passate e prospettiche (incremento e decremento di attività, incremento e decremento di passività, aumento e riduzione del capitale netto);
- le informazioni, istituzionali e non, provenienti dalla Centrale dei Rischi;
- il rischio assunto in considerazione anche delle garanzie prestate dall'impresa richiedente (fidejussioni, ipoteche, ecc.).

4.1.9 Valutazione qualitativa e quantitativa dei gruppi economici

Fermo restando quanto indicato nei paragrafi precedenti, in caso di gruppi giuridici, si utilizzano come fonte di informazioni anche i bilanci consolidati oltre alle informazioni fornite dalla Centrale dei Rischi riferibili all'intero gruppo.

4.1.10 Valutazione degli aspetti qualitativi del richiedente (persone fisiche)

Al fine di effettuare una valutazione qualitativa delle persone fisiche l'Area Crediti verifica:

- la capacità di rimborso del richiedente con riferimento alla sua situazione finanziaria ed economica, nonché ad altri dati ed informazioni allo stesso riferibili;
- la correttezza/puntualità del richiedente nell'assolvimento dei relativi obblighi verso l'intermediario garantito da Confidi e verso i terzi;
- l'integrazione degli aspetti ESG nei processi dell'impresa;
- il rischio assunto in considerazione anche delle garanzie prestate dallo stesso richiedente (fidejussioni, ipoteche, ecc.).

4.1.11 Valutazione degli aspetti quantitativi del richiedente (persone fisiche)

Al fine di effettuare una valutazione quantitativa delle persone fisiche l'Area Crediti verifica:

- la capacità reddituale e patrimoniale dello stesso richiedente;

- l'indebitamento del richiedente fido sulla base delle informazioni istituzionali provenienti dalla Centrale dei Rischi.

4.1.12 Valutazione dell'andamento delle posizioni

In presenza di richieste pervenute da soggetti già clienti l'Area Crediti verifica:

- l'andamento delle posizioni già in essere e facenti capo al richiedente: in particolare controlla la presenza di sconfinamenti, rate impagate, eventuali ritardi di pagamento, ecc;
- gli interventi assunti per la rimozione delle anomalie e il comportamento al riguardo tenuto dal richiedente.

4.1.13 Valutazione delle controgaranzie e riassicurazioni

Le controgaranzie e/o riassicurazioni richieste da Confidi devono possedere i requisiti stabiliti dalle disposizioni esterne (si veda tra tutte la normativa di vigilanza contenuta nella Circolare di Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 e successive modifiche).
Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) ed interne.
Per assicurare il rispetto dei requisiti e minimizzare il rischio residuo l'Area Crediti e all'Area Monitoraggio, Controgaranzie verificano:

- la congruità della controgaranzia/riassicurazione;
- l'ammissibilità dell'operazione alla controgaranzia/riassicurazione;
- la completezza della documentazione presentata – necessaria per l'ottenimento della contro garanzia/riassicurazione - e la rispondenza alla normativa di riferimento protempore vigente;
- la rispondenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo ai soggetti garantiti;
- l'espletamento di tutti gli adempimenti richiesti per assicurare la validità, l'efficacia, la vincolatività e l'opponibilità della controgaranzia/riassicurazione, in base alla legge applicabile tempo per tempo vigente;
- l'inopponibilità da parte del controgarante/riassicuratore, in base alla disciplina applicabile, di eccezioni che possano inficiare la validità, l'efficacia, la vincolatività della controgaranzia/riassicurazione.

L'Area Monitoraggio, Controgaranzie trasmette al controgarante la richiesta di controgaranzia corredata della documentazione necessaria (comunicando eventualmente l'aiuto di stato qualora esistente).
E' compito della medesima Area:

a) garantire che le procedure consentano di attivare rapidamente le iniziative volte al realizzo delle controgaranzie/riassicurazioni acquisite;
b) monitorare periodicamente le posizioni controgarantite/riassicurate e gestire le eventuali comunicazioni in merito ai soggetti controgaranti anche in ordine ad eventuali cambiamenti di status delle posizioni medesime;
c) gestire le verifiche del soggetto controgarante competente.

Analoghe attività competono alle funzioni indicate nel caso di finanziamenti diretti assistiti da garanzia del Fondo di Garanzia.

4.1.14 Predisposizione della relazione di garanzia

L'Area Crediti predispone la relazione di garanzia per l'apposita delibera ([2]): i risultati delle indagini svolte per la valutazione del merito creditizio dei richiedenti vengono sintetizzati nella pratica che, unitamente alla documentazione raccolta, costituisce il fascicolo della posizione creditizia del cliente. La relazione deve evidenziare:

- la capacità di rimborso dei richiedenti;
- l'ammissibilità delle singole richieste di affidamento con la politica creditizia assunta da Confidi;
- il rischio, al netto delle controgaranzie/riassicurazioni, assunto da Confidi in merito all'operazione richiesta;
- le operazioni già in essere ed il relativo rischio netto globale del richiedente e dell'eventuale gruppo di rischio.

La relazione contiene le seguenti informazioni:

a) anagrafica del cliente
b) dettaglio della richiesta effettuata (importo, durata, presenza di agevolazioni, motivazioni, ecc.)
c) sintesi delle informazioni pervenute da basi dati esterne (protesti, pregiudizievoli, ecc.)
d) dettaglio delle esposizioni in essere verso il cliente
e) sintesi della Centrale dei Rischi alla data più recente
f) valutazione dello stato patrimoniale e del conto economico
g) valutazione dei dati patrimoniali ed economici riferibili all'esercizio in corso alla data di presentazione della richiesta
h) presenza di controgaranzia/riassicurazione/eventuali ulteriori garanzie offerte (reali/personali)
i) commissioni da percepire
j) rischiosità ai fini della prevenzione antiriciclaggio
k) giudizio qualitativo interno in termini ESG
l) giudizio di sintesi del merito di credito

4.1.15 Predisposizione della relazione di finanziamento diretto

L'Area Crediti predispone la relazione per l'apposita delibera ([3]): il contenuto ricalca quanto indicato nel precedente paragrafo con riferimento alla richiesta di finanziamento diretto.

([2]) Per le deleghe in materia di delibere si veda il Regolamento del processo decisionale.
([3]) Per le deleghe in materia di delibere si veda il Regolamento del processo decisionale.

4.2 PROCEDURA SPRINT

Al fine di fornire tempestività di intervento è possibile l'adozione di una procedura semplifica (c.d. SPRINT) relativamente all'acquisizione della documentazione e al perfezionamento della richiesta di garanzia nonché alla valutazione del merito di credito del richiedente (persona giuridica, società di persone o persona fisica svolgente attività di impresa o libera professione).
La procedura SPRINT potrà essere adottata limitatamente alle richieste di intervento in garanzia (escluso quindi fideiussioni dirette e finanziamenti diretti) sia per operazioni a breve che a medio termine che presentino i seguenti requisiti:

- i destinatari dell'intervento devono essere Soci classificati in bonis (anche con riferimento ad eventuali connessioni) con attività avviata da almeno 24 mesi (no Start up)
- importo massimo garantito (al lordo di riassicurazione): euro 60.000,00 (euro 40.000,00 se nuovi soci)
- riassicurabili dal Fondo di Garanzia
- valore del CRIF Business default Index ≤7.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati non consente l'attivazione della procedura SPRINT e pertanto le richieste dovranno essere processate con procedura ordinaria (vedi paragrafo 4).

La fase in oggetto si compone di due *sub-fasi* strettamente collegate:

- *Sub Fase 1* - acquisizione della documentazione e perfezionamento della richiesta di garanzia
- *Sub Fase 2* - valutazione del merito di credito del richiedente (persona giuridica, società di persone o persona fisica svolgente attività di impresa) attraverso la valutazione del CRIF Business default Index .

La prima è in carico all'Area Marketing e Commerciale che si avvale anche del supporto degli agenti esterni (società di mediazione contrattualizzata e Società di servizi delle Associazioni), e/o dell'Area Crediti. La valutazione è invece affidata all'Area Crediti che si avvale delle attività della procedura Match previa verifica del valore del CRIF Business default Index.
Il merito creditizio viene assegnato tramite una classe di rischiosità interna (scala da 1 a 5) correlata al rating attribuito dalla procedura in essere, protempore vigente, nella piattaforma del Fondo di Garanzia (cfr. Allegato 3 "Matrice di conversione").

- ***Sub Fase 1* - acquisizione della documentazione e perfezionamento della richiesta di garanzia**

4.2.1 Richiesta di garanzia

È disciplinata come per la procedura ordinaria (cfr. par. 4.1.1).

4.2.2 Documentazione richiesta (persone fisiche e persone giuridiche):

Oltre alla richiesta di garanzia di cui sopra devono essere acquisite le informazioni relative:

- situazione contabile aggiornata;
- eventuale documentazione specifica in relazione alla tipologia del finanziamento (es. fatture, preventivi, perizie ecc.);
- ulteriori informazioni relative:
    - alle previsioni di sviluppo formulate dall'impresa tenendo conto della posizione sul mercato ed alla sostenibilità dello stesso sviluppo in termini finanziari ed in termini di risorse;
    - alle prestazioni dell'impresa in relazione alla sostenibilità ambientale, al coinvolgimento sociale e alla governance aziendale.

  Tali informazioni possono essere raccolte anche tramite la compilazione e sottoscrizione da parte del richiedente di appositi formulari/questionari predisposti da Confidi.
- richiesta intervento Fondo di Garanzia protempore vigente (modulo "Domanda di agevolazione" pro tempore vigente).

4.2.3 Acquisizione di informazioni di fonte interna ed esterna

Per avviare l'istruttoria della richiesta di garanzia devono essere acquisite le seguenti informazioni:

- Report Sprint di Crif con specifica indicazione del Crif Business default Index;
- informazioni relative all'andamento tecnico dei singoli rapporti creditizi già in essere su posizioni assistite da Confidi;
- classificazione delle posizioni facenti capo al richiedente;
- iniziative assunte nel tempo per normalizzare i rapporti creditizi da parte del richiedente su posizioni assistite da Confidi.

4.2.4 Verifica della documentazione fornita dai richiedenti

Una volta acquisita la documentazione dal richiedente l'Area Crediti effettua specifiche indagini volte a verificare:

a) la validità e l'esattezza
b) la completezza
c) l'accuratezza

dei dati forniti nonché delle dichiarazioni rilasciate al fine di gestire il conflitto di interessi ovvero l'interesse diretto e indiretto dei predetti soggetti alla concessione dei crediti, nel rispetto di quanto al riguardo disciplinato dal Codice Civile e dalle disposizioni di Vigilanza.

Vengono svolge le seguenti attività di controllo:

- verifica di precedenti richieste di garanzia o di finanziamenti diretti;
- verifica su richieste di garanzia o di finanziamenti diretti pervenute da società collegate;

- verifica dell'andamento delle precedenti concessioni di garanzia in essere e della regolarità/regolarizzazione dei pagamenti delle commissioni e delle spese istruttoria dovute a Confidi;
- controllo di basi dati esterne (pubbliche o private) come indicato nel paragrafo precedente.

- ***Sub Fase 2*** **- valutazione del merito di credito del richiedente (persona giuridica, società di persone o persona fisica svolgente attività di impresa o libera professione).**

Per la valutazione del merito creditizio del richiedente si esamina il valore assunto dal CRIF Business default Index: la valutazione si considera positiva se l'indice assume un valore **≤**7 e non emergano negatività dalle attività di controllo di cui al precedente paragrafo.
Al termine della predetta analisi - qualora si concluda con un giudizio positivo - si procede all'assegnazione di un indicatore di rischiosità, funzionale esclusivamente alla determinazione del pricing applicabile, assegnato tramite una classe di rischiosità interna (scala da 1 a 5) correlata alle fasce di valutazione attribuite dalla procedura in essere, protempore vigente, nella piattaforma del Fondo di Garanzia (cfr. Allegato 4 "Modello di valutazione del merito creditizio assegnato dalla procedura del Fondo di Garanzia").

4.2.5 Valutazione dell'andamento delle posizioni

In presenza di richieste pervenute da soggetti già clienti l'Area Crediti verifica:
- l'andamento delle posizioni già in essere e facenti capo al richiedente: in particolare controlla la presenza di sconfinamenti, rate impagate, eventuali ritardi di pagamento, ecc;
- gli interventi assunti per la rimozione delle anomalie e il comportamento al riguardo tenuto dal richiedente.

4.2.6 Valutazione delle controgaranzie e riassicurazioni

È disciplinata come per la procedura ordinaria (cfr. par. 4.1.13).

4.2.7 Predisposizione della relazione di garanzia

L'Area Crediti predispone la relazione di garanzia per l'apposita delibera ([4]): i risultati delle indagini svolte per la valutazione del merito creditizio dei richiedenti vengono sintetizzati nella pratica che, unitamente alla documentazione raccolta, costituisce il fascicolo della posizione creditizia del cliente. La relazione deve evidenziare:
- la capacità di rimborso dei richiedenti;

([4]) Per le deleghe in materia di delibere si veda il Regolamento del processo decisionale.

- l'ammissibilità delle singole richieste di affidamento con la politica creditizia assunta da Confidi;
- il rischio, al netto delle controgaranzie/riassicurazioni, assunto da Confidi in merito all'operazione richiesta;
- le operazioni già in essere ed il relativo rischio netto globale del richiedente e dell'eventuale gruppo di rischio.

La relazione contiene le seguenti informazioni:

a) anagrafica del cliente
b) dettaglio della richiesta effettuata (importo, durata, presenza di agevolazioni, motivazioni, ecc.)
c) Report Crif
d) dettaglio delle esposizioni in essere verso il cliente
e) presenza di controgaranzia/riassicurazione/eventuali ulteriori ori garanzie offerte (reali/personali)
f) commissioni da percepire
g) rischiosità ai fini della prevenzione antiriciclaggio
h) giudizio qualitativo interno in termini ESG
i) giudizio di sintesi del merito di credito.

5. Concessione della garanzia e del finanziamento diretto

La delibera di concessione del credito avviene in funzione delle deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione e riportate nel Regolamento del processo decisionale.
I poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione sono allegati al Regolamento del processo decisionale.

Nel rispetto della normativa di vigilanza la concessione di garanzia o di finanziamenti diretti a favore degli esponenti aziendali, dei soggetti ad essi collegati o controllati e delle parti collegate, deve essere deliberata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell'intero Collegio Sindacale e con l'astensione dell'esponente interessato.

5.1 Verifica dell'istruttoria e deliberazione

Prima della concessione devono essere verificate le complessive attività svolte per la valutazione del merito creditizio descritte nei paragrafi precedenti.

In particolare, l'Organo deliberante deve esaminare la documentazione predisposta dall'Area Crediti, con specifico riferimento alla proposta di accoglimento o meno della richiesta, unitamente alle motivazioni della proposta stessa.

Il deliberante deve verificare inoltre la propria competenza di delibera, nel rispetto dei poteri allo stesso conferiti dagli Organi competenti e i limiti previsti nel paragrafo precedente.

5.2 Perfezionamento della delibera

Garanzia

L'Area Crediti perfeziona la delibera, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e riportati nella proposta presentata per la delibera. In sintesi l'Area Crediti per completare la fase deve svolgere le seguenti attività:

a) comunicare al richiedente - via pec o in altra forma scritta - l'accoglimento della richiesta, tramite l'invio del contratto e/o della lettera di esito
b) comunicare al richiedente - via pec o in altra forma scritta - il mancato accoglimento della richiesta, motivandolo
c) acquisire la documentazione eventualmente ancora mancante e che costituisce condizione sospensiva al perfezionamento della concessione della garanzia se indicato in delibera
d) registrare la delibera nel sistema informatico aziendale per rendere l'impegno di garanzia operativa
e) inviare il certificato di garanzia all'istituto di credito erogante, unitamente all'ordine di addebito relativo alle commissioni da percepire, se acquisite in via anticipata
f) acquisire dall'istituto di credito erogante la documentazione relativa alla messa disposizione del fido, ovvero l'erogazione del finanziamento
g) verificare e registrare nel sistema informatico aziendale l'erogazione e il piano di ammortamento ricevuto dall'intermediario finanziatore.

Finanziamenti diretti

L'Area Crediti perfeziona la delibera, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e riportati nella proposta presentata per la delibera. In sintesi l'Area Crediti svolge le seguenti attività:

a) comunicare al richiedente - via pec o in altra forma scritta - l'accoglimento della richiesta, tramite l'invio del contratto e/o della lettera di esito
b) comunicare al richiedente - via pec o in altra forma scritta - il mancato accoglimento della richiesta, motivandolo
c) acquisire la documentazione eventualmente ancora mancante e che costituisce condizione sospensiva al perfezionamento se indicato in delibera
d) registrare la delibera nel sistema informatico aziendale
e) inviare l'ordine di addebito relativo alle commissioni da percepire, se acquisite in via anticipata
f) successivamente al ricevimento del contratto firmato informare l'area Amministrazione affinchè la medesima proceda all'erogazione del finanziamento
g) verificare e registrare nel sistema informatico aziendale l'erogazione e il piano di ammortamento.

6. Controllo andamentale dei crediti e classificazione delle esposizioni

Il controllo andamentale dei crediti (di firma e di cassa), è volto a verificare la persistenza delle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali del cliente, prese a base al momento della concessione. In particolare, occorre determinare le anomalie tecniche registrate da tutte le posizioni creditizie assistite da garanzia di Confidi e destinatarie dei finanziamenti diretti erogati in un predefinito periodo di tempo precedente alla data di riferimento del controllo andamentale.
Tale attività risulta essenziale nella determinazione dello stage di appartenenza della posizione come stabilito dal principio contabile IFRS 9 (stage allocation).

6.1 Controllo periodico dell'andamento dei crediti

Il controllo andamentale è volto a rilevare e gestire tempestivamente i fenomeni di rischiosità al fine di consentire una corretta valutazione e classificazione dell'intero portafoglio crediti. Viene svolto, con frequenza di regola mensile, dall'Area Monitoraggio, Controgaranzie con riferimento alle posizioni classificate tra le inadempienze probabili, gli scaduti deteriorati, nonché tra quelle che presentano anomalie tecniche significative.

Le anomalie tecniche vengono determinate utilizzando principalmente le informazioni della Centrale dei Rischi, ove disponibili, quelle fornite dalle banche finanziatrici - tramite corrispondenza cartacea o tabulati elettronici - e quelle provenienti da infoproviders (ad es. Nivicredit, Crif, ecc.). Nel caso di finanziamenti diretti sarà cura dell'Area Amministrazione informare l'Area Monitoraggio dell'eventuale mancato pagamento di una rata, dando contestualmente corso a immediate operazioni di sollecito (via mail, via telefono) del debitore.
Costituiscono possibili anomalie le seguenti casistiche in grado di far rientrare la posizione nella classificazione gestionale "sotto osservazione":

- attivazione di uno stato forborne;
- mancato pagamento di una o più rate; in caso di finanziamenti diretti è sufficiente il mancato pagamento di una sola rata se non regolarizzato tempestivamente;
- sconfinamento in Centrale dei Rischi;
- sconfinamento segnalato dalle banche finanziatrici;
- mancato pagamento delle commissioni;
- ecc.

Per il controllo periodico in oggetto devono essere svolte le seguenti attività:

- estrazione dalla procedura Match delle posizioni garantite e dei finanziamenti erogati e dalla procedura fornita da Accento Italia Srl (tramite il portale di Galileo Network Srl) di quelle che presentano anomalie tecniche significative;

- valutazione della singola posizione e relativa classificazione nelle categorie di rischio previste dalle disposizioni di vigilanza.

6.2 Selezione di un campione di crediti risultati anomali

Con riferimento ai crediti risultati anomali l'Area Monitoraggio, Controgaranzie seleziona le posizioni che presentano un'anomalia significativa ed importi rilevanti ovvero importi elevati a prescindere dall'anomalia tecnica.

Nello specifico:

- l'anomalia significativa fa rientrare la posizione all'interno del perimetro delle posizioni "sotto osservazione" (cfr. infra par. 6.5)
- l'importo è significativo quando l'esposizione al lordo di eventuali controgaranzie è superiore a euro 50.000,00 (in caso di finanziamenti diretti qualunque sia l'importo).

Il campione dei crediti come innanzi costruito deve, comunque, essere significativo rispetto al portafoglio in termini di composizione quali-quantitativa.

6.3 Acquisizione di altre informazioni

Una volta estratte e individuate le posizioni come descritto nel paragrafo precedente l'Area Monitoraggio, Controgaranzie procede ad acquisire dalle diverse fonti informative esterne informazioni sia di carattere economico-finanziario che amministrativo registrate a carico del debitore (es. cessazione di attività commerciale; azioni esecutive promosse da terzi; avvio di atti giudiziari ad iniziativa dell'intermediario)[5].

6.4 Esame delle posizioni selezionate

L'esame delle posizioni selezionate deve essere effettuato attraverso la valutazione di tutte le informazioni acquisite e relative:

- alle irregolarità che hanno generato l'anomalia;

[5] I "fatti di stampo prevalentemente amministrativo" costituiscono gli elementi, gli aspetti, gli eventi, gli stati di fatto o di diritto che, unitamente ai richiamati indicatori andamentali, permettono di definire la qualità creditizia di una determinata relazione di credito e di un determinato cliente. Ai fini di tale valutazione essi possono presentare una portata di segno negativo (quali, ad esempio, i "fatti" rappresentati da cessazioni di attività commerciali o produttive, azioni esecutive di terzi, atti giudiziari ad iniziativa dell'intermediario stesso, segnalazioni a sofferenza di altri intermediari, revoche di affidamenti, tempo di permanenza delle posizioni nella categoria delle inadempienze probabili, debitori interessati da procedimenti di liquidazione coatta amministrativa, procedure concorsuali con finalità liquidatorie e con perdite per l'intermediario, fissazioni di asta o di procedure esecutive immobiliari, accordi di tipo privatistico con perdita per l'intermediario) oppure di segno positivo (come, ad esempio, i "fatti" rappresentati da disponibilità di mezzi, capacità e risorse idonei prevedibilmente a consentire il ripristino degli assetti di normalità seppure non nel brevissimo tempo).

- alle cause delle anomalie tecniche (richiesta di proroga, rinnovi concessi, regolarità dei rimborsi a prescindere dagli arretrati, ecc.);
- alle cause che hanno indotto i terzi a promuovere azioni esecutive e/o l'avvio di atti giudiziari;
- alle cause che hanno indotto l'intermediario garantito da Confidi a variare lo status della posizione;
- alle cause che hanno indotto l'intermediario garantito da Confidi a segnalare la posizione a sofferenza.

6.5 Classificazione delle posizioni

La classificazione delle posizioni può avvenire su base oggettiva e soggettiva come schematizzato nella Tabella successiva.

Tabella 2

Nr	Classificazione	Soggettiva	Oggettiva
1	In bonis	✓	
2	In bonis sotto osservazione	✓	
3	Scadute deteriorate		✓
4	Inadempienza probabile	✓	✓
5	Sofferenza	✓	✓

L'Area incaricata di proporre la classificazione ai competenti organi deliberanti è l'Area Monitoraggio, Controgaranzie.

6.5.1 Classificazione su base soggettiva

La classificazione soggettiva per livello di rischio creditizio delle esposizioni di Confidi (rappresentate dai crediti per cassa e dalle garanzie rilasciate) tra esposizioni "in bonis" ed esposizioni "deteriorate" nonché per queste ultime nelle varie classi di deterioramento, da adottare ai fini interni oltre che per le segnalazioni di vigilanza e di Centrale dei Rischi alla Banca d'Italia e per il bilancio, prevede le seguenti quattro categorie di rischio:

- esposizioni "in bonis";
- esposizioni sotto osservazione (da classificare però come esposizioni "in bonis" ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, nelle segnalazioni di vigilanza e nel bilancio);
- inadempienze probabili;
- esposizioni a sofferenza.

L'individuazione delle suddette categorie di rischio si basa, in particolare, sui seguenti criteri applicativi, che sono coerenti con le pertinenti disposizioni della Banca d'Italia in materia:

- per le esposizioni "in bonis", l'intera esposizione verso imprese debitrici i cui rapporti non presentano nessuna criticità o le cui eventuali anomalie tecniche non sono sufficienti a classificarli in nessuna delle altre categorie di rischio;
- per le esposizioni sotto osservazione, l'intera esposizione verso imprese debitrici i cui rapporti presentano anomalie tecniche che, pur non essendo sufficienti a classificarli in una delle successive categorie di rischio (esposizioni scadute, inadempienze probabili o sofferenze), richiedono tuttavia uno stretto controllo. Si tratta a titolo non esaustivo delle seguenti casistiche:
  - attivazione di uno stato forborne;
  - mancato pagamento di una o più rate. In caso di finanziamenti diretti è sufficiente il mancato pagamento di una sola rata se non regolarizzato tempestivamente;
  - sconfinamento in Centrale dei Rischi;
  - sconfinamento segnalato dalle banche finanziatrici;
  - mancato pagamento delle commissioni;
  - appartenenza ad un gruppo con almeno una società con classificazione di rischio deteriorata;
  - messa in liquidazione della società;
- per le inadempienze probabili, l'intera esposizione verso imprese debitrici che non siano in grado di adempiere integralmente alle loro obbligazioni creditizie, per i quali l'intermediario ritiene pertanto improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, essi possano soddisfare pienamente (in linea capitale e/o interessi) tali obbligazioni e sempre che non ricorrano le condizioni per la classificazione tra le sofferenze[6]. Questa valutazione, che prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni, va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati e non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso) laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore).

  Le esposizioni oggetto di domanda di "concordato preventivo, ai sensi degli artt. 40 e ss. del Codice della crisi e dell'insolvenza, vanno classificate tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l'evoluzione dell'istanza[7], momento a partire dal quale la classificazione delle esposizioni va effettuata secondo le regole ordinarie. Ciò ad eccezione delle esposizioni per le quali ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano Confidi, nella sua responsabile autonomia, a classificarle nelle sofferenze o di quelle già allocate tra le sofferenze al momento della presentazione della domanda. Medesimi criteri segnaletici si applicano alle esposizioni creditizie verso debitori oggetto di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 65 e ss. del Codice della crisi e dell'insolvenza. In particolare, se il "concordato preventivo con continuità aziendale" (art. 84, commi 2 e 3 del Codice della crisi e dell'insolvenza) si realizza con la cessione

[6] Le garanzie vanno, in ogni caso, classificate come inadempienze probabili se l'esposizione garantita soddisfa le condizioni per essere classificata come tale.

[7] Ad esempio, apertura del concordato in continuità aziendale con decreto previsto dall'art. 47 del Codice o giudizio di omologazione del concordato in continuità aziendale ai sensi dell'art. 48 del Codice.

dell'azienda in esercizio o con il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo di clienti connessi del debitore, l'esposizione va riclassificata nelle esposizioni "non deteriorate" (salvo che le eventuali esposizioni in essere verso il cessionario o il conferitario non siano allocate tra le esposizioni deteriorate); nel caso invece di cessione o di conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo di clienti connessi del debitore l'esposizione verso la società cessionaria o conferitaria deve continuare a essere classificata tra le esposizioni deteriorate (inadempienze probabili o sofferenze).

La classificazione tra le inadempienze probabili tiene conto sia dei risultati dell'analisi tecnica andamentale eseguita, sia della classificazione in tale categoria comunicata dagli intermediari garantiti (nel caso di esposizioni di firma). Pertanto, i presupposti per valutare una determinata posizione quale inadempienza probabile sono rappresentati dai negativi indicatori andamentali e dai fatti di stampo prevalentemente amministrativo che, anziché fornire elementi negativi come nel caso delle sofferenze, forniscono informazioni positive, che escludono una situazione di insolvenza del debitore e confermano una situazione di difficoltà finanziaria solo momentanea dello stesso[8]. Tra le inadempienze probabili vanno altresì classificate quelle che, pur non presentando "indicatori tecnici" negativi, sono tuttavia caratterizzate da situazioni e fatti di stampo prevalentemente amministrativo negativi, che evidenziano cioè una situazione, ancorché temporanea, di difficoltà economico-finanziaria dei debitori; in caso di finanziamenti diretti la classificazione a inadempienza probabile si propone trascorsi 120 giorni dalla prima rata scaduta e non pagata.

- per le esposizioni a sofferenza, l'intera esposizione verso imprese debitrici che non siano in grado di adempiere integralmente alle loro obbligazioni creditizie e che versino in uno stato di insolvenza, anche se non accertato giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili (crisi economico-patrimoniale irreversibile)[9]. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) acquisite a presidio di tali esposizioni. Vanno classificate tra le sofferenze le esposizioni oggetto di domanda di "concordato preventivo in bianco" o di "concordato preventivo con continuità aziendale", qualora ricorrano elementi obiettivi che inducano l'intermediario, nella sua responsabile autonomia, a classificarle in tale categoria, nonché le esposizioni già rilevate tra le sofferenze al momento della presentazione della domanda.

  Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

  La classificazione a sofferenza tiene conto:

[8] I "fatti di stampo prevalentemente amministrativo" costituiscono gli elementi, gli aspetti, gli eventi, gli stati di fatto o di diritto che, unitamente ai richiamati indicatori andamentali, permettono di definire la qualità creditizia di una determinata relazione di credito e di un determinato cliente. Ai fini di tale valutazione essi possono presentare una portata di segno negativo (quali, ad esempio, i "fatti" rappresentati da cessazioni di attività commerciali o produttive, azioni esecutive di terzi, atti giudiziari ad iniziativa dell'intermediario stesso, segnalazioni a sofferenza di altri intermediari, revoche di affidamenti, tempo di permanenza delle posizioni nella categoria delle inadempienze probabili, debitori interessati da procedimenti di liquidazione coatta amministrativa, procedure concorsuali con finalità liquidatorie e con perdite per l'intermediario, fissazioni di asta o di procedure esecutive immobiliari, accordi di tipo privatistico con perdita per l'intermediario) oppure di segno positivo (come, ad esempio, i "fatti" rappresentati da disponibilità di mezzi, capacità e risorse idonei prevedibilmente a consentire il ripristino degli assetti di normalità seppure non nel brevissimo tempo).

[9] Le garanzie vanno, in ogni caso, classificate come sofferenze se l'esposizione garantita soddisfa le condizioni per essere classificata come tale.

- dei risultati dell'analisi tecnico-andamentale eseguita;
- della classificazione a sofferenza comunicata dagli intermediari garantiti (nel caso di garanzie);
- delle richieste di escussione delle garanzie da parte degli intermediari (nel caso di garanzie).

In sintesi, per la classificazione delle esposizioni a sofferenza devono sussistere contemporaneamente anomalie tecniche significative e fatti di stampo amministrativo negativi che prevalgono anche sugli eventuali fatti positivi[10].

In caso di crediti di firma, la classificazione su base soggettiva può solo peggiorare lo status di rischio comunicato dagli istituti di credito, pertanto, non è possibile effettuare un passaggio di stato verso una categoria di rischio migliore rispetto a quella della banca che si garantisce, nel rispetto delle percentuali previste dalla classificazione oggettiva nel caso di una pluralità di intermediari garantiti.

La categoria delle cosiddette "esposizioni oggetto di concessione deteriorate" ("forborne non performing exposure") non configura, invece, una categoria di esposizioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto a quelle precedenti (sofferenze e inadempienze probabili, oltre che esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate), ma soltanto un sottoinsieme di ciascuna di tali categorie, nella quale rientrano le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che formano oggetto di concessioni ("forborne exposure"), se soddisfano una delle due seguenti condizioni:

a) il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria[11] che non gli consente di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato di "deterioramento creditizio" (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni)[12] e Confidi acconsente a una modifica dei termini e condizioni di tale contratto per permettere al debitore

[10] I "fatti di stampo prevalentemente amministrativo" costituiscono gli elementi, gli aspetti, gli eventi, gli stati di fatto o di diritto che, unitamente ai richiamati indicatori andamentali, permettono di definire la qualità creditizia di una determinata relazione di credito e di un determinato cliente. Ai fini di tale valutazione essi possono presentare una portata di segno negativo (quali, ad esempio, i "fatti" rappresentati da cessazioni di attività commerciali o produttive, azioni esecutive di terzi, atti giudiziari ad iniziativa dell'intermediario stesso, segnalazioni a sofferenza di altri intermediari, revoche di affidamenti, tempo di permanenza delle posizioni nella categoria delle inadempienze probabili, debitori interessati da procedimenti di liquidazione coatta amministrativa, procedure concorsuali con finalità liquidatorie e con perdite per l'intermediario, fissazioni di asta o di procedure esecutive immobiliari, accordi di tipo privatistico con perdita per l'intermediario) oppure di segno positivo (come, ad esempio, i "fatti" rappresentati da disponibilità di mezzi, capacità e risorse idonei prevedibilmente a consentire il ripristino degli assetti di normalità seppure non nel brevissimo tempo).

[11] La situazione di difficoltà economico-finanziaria deve essere valutata a livello di debitore. Pertanto, poiché le concessioni derivanti da provvedimenti di portata generale motivati da eventi naturali (terremoti, alluvioni) di per sé non presuppongono necessariamente una situazione di difficoltà economico-finanziaria di tutti i singoli debitori colpiti dagli eventi stessi, la sussistenza di tale situazione va verificata caso per caso. Di differente portata sono invece quei provvedimenti, pur di rilievo generale, che nascono direttamente e specificamente dall'esplicito riconoscimento di stati di difficoltà economico-finanziaria delle categorie di debitori a favore delle quali essi vengono assunti (come, ad esempio, le "moratorie ABI"), nel qual caso tale situazione può ritenersi sussistente.

[12] La situazione di difficoltà economico-finanziaria del debitore non necessariamente coincide con il suo stato di "deterioramento creditizio". Tuttavia:
- lo stato di "deterioramento" configura una situazione di difficoltà economico-finanziaria del debitore, così come il fatto che la concessione accordata consista nella cancellazione totale o parziale del debito;
- lo stato di difficoltà economico-finanziaria si presume, per le esposizioni non deteriorate, se la concessione viene accordata da un "pool" di intermediari.

di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà);

b) il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato di "deterioramento creditizio" (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili, scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni) e Confidi accorda un rifinanziamento totale o parziale di tale contratto, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà).

L'una o l'altra delle concessioni anzidette (modifica del contratto originario o rifinanziamento) possono comportare anche una perdita per Confidi che le riconosce.

Le esposizioni oggetto di concessioni nei confronti di debitori che versano in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non configura uno stato di "deterioramento creditizio" sono classificate nella categoria delle "altre esposizioni oggetto di concessioni" ("forborne performing exposure").

La sussistenza di una situazione di "forbearance" si presume (salvo prova contraria), in particolare, in uno dei seguenti casi:

a) il contratto oggetto di concessione ha presentato importi scaduti da oltre 30 giorni almeno una volta nei tre mesi precedenti la concessione stessa oppure presenterebbe scaduti da oltre 30 giorni qualora non venisse accordata tale concessione;

b) contemporaneamente alla (o in prossimità della) concessione del rifinanziamento del contratto il debitore ha effettuato pagamenti in linea capitale o interessi relativi a un altro contratto di debito con Confidi medesimo che ha presentato importi scaduti da oltre 30 giorni almeno una volta nei tre mesi precedenti il rifinanziamento.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un "pool" di intermediari, quelle che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le inadempienze probabili. Non si configurano come concessioni gli accordi, tra il debitore e un "pool" di intermediari, che "congelano" temporaneamente le linee di credito esistenti in vista di una formale ristrutturazione (tali accordi non interrompono tuttavia il calcolo dei giorni di scaduto per la rilevazione delle esposizioni scadute). Devono essere classificate tra le esposizioni oggetto di concessione deteriorate anche le esposizioni che hanno ottenuto l'omologazione da parte del tribunale, ai sensi dell'art. 48 del Codice della crisi e dell'insolvenza, al concordato preventivo (art. 80 nel caso di omologazione del concordato minore per i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del Codice della crisi e dell'insolvenza), agli accordi di ristrutturazione o al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 70 nel caso di procedura di ristrutturazione per i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del Codice della crisi e dell'insolvenza). Nel caso di omologazione della domanda di concordato in continuità aziendale l'esposizione va rilevata nell'ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, salvo in caso di cessione

dell'azienda in esercizio oppure di conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, laddove l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività non deteriorate[13]. Una esposizione oggetto di concessione deteriorata ("forborne non performing exposure") può essere allocata tra le esposizioni non deteriorate ma sempre oggetto di concessioni ("forborne performing exposure"), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) è trascorso almeno un anno da quando è stata accordata la concessione;
b) il debitore è pienamente in regola con i pagamenti previsti dai termini e condizioni modificati del contratto originario o dal contratto di rifinanziamento e non vi sono rischi circa la sua capacità di rispettare pienamente le condizioni della concessione, considerata la sua situazione economico-finanziaria. Può reputarsi esservi assenza di rischi, se il debitore ha pagato, nel rispetto delle condizioni previste dalla concessione, una somma almeno pari ai precedenti importi insoluti o a quelli cancellati grazie alla concessione medesima oppure se ha comunque dimostrato di essere in grado di rispettare le condizioni della concessione;
c) i suddetti criteri si applicano in aggiunta a quelli generali prescritti per la classificazione tra le esposizioni deteriorate (ossia non devono ricorrere i presupposti per l'allocazione dell'esposizione tra le sofferenze, le inadempienze probabili o le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate).

Inoltre, una esposizione oggetto di concessioni ("forborne exposure") esce da tale categoria, se risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. l'esposizione non è deteriorata;
2. sono trascorsi almeno due anni da quando l'esposizione non è più deteriorata ("periodo di prova");
3. durante la metà almeno del "periodo di prova" è stato regolarmente pagato un importo significativo del debito in linea capitale o interessi;
4. alla fine del "periodo di prova" nessuna esposizione del debitore è scaduta da oltre 30 giorni.

Una esposizione non deteriorata e oggetto di concessioni ("forborne performing exposure") va allocata tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate ("forborne non performing exposure"), se ricorre una delle seguenti condizioni:

1. diviene deteriorata;
2. si trova in un "periodo di prova" (cfr. il precedente punto 3) e il debitore ottiene un'altra concessione sulla medesima esposizione oppure presenta importi scaduti da oltre 30 giorni. Tale disposizione, tuttavia, si applica soltanto alle "forborne exposure" inizialmente qualificate come "non performing" (deteriorate) e che erano state successivamente classificate tra quelle "performing" per aver soddisfatto le condizioni in precedenza indicate.

[13] 1 Sempreché, come già sopra osservato, l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento).

6.5.2 Classificazione su base oggettiva

La classificazione oggettiva per livello di rischio creditizio delle esposizioni di Confidi (rappresentate dai crediti per cassa e dalle garanzie rilasciate) "deteriorate" nelle varie classi di deterioramento, da adottare ai fini interni oltre che per le segnalazioni di vigilanza alla Banca d'Italia e per il bilancio, prevede le seguenti categorie di rischio:

- esposizioni scadute deteriorate;
- inadempienze probabili;
- esposizioni a sofferenza.

Ai fini della classificazione delle posizioni nelle varie categorie di rischio di cui sopra, è necessario fare riferimento - sia per la classificazione su base oggettiva che su quella soggettiva - alla nuova definizione di default introdotta dall'articolo 178 del Regolamento 575/2013 (CRR) e integrato dalle Linee Guida EBA sull'applicazione della definizione di Default (EBA/GL/2016/07) e dal Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018. Il Regolamento delegato – come attuato nella normativa nazionale – stabilisce che un'esposizione creditizia scaduta va considerata rilevante quando l'ammontare dell'arretrato supera le seguenti soglie:

- euro 100,00 per le esposizioni al dettaglio ed euro 500,00 per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
- l'1% dell'esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90[14] giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di Default. Nel calcolo di tale soglia non sono ammesse compensazione tra esposizioni scadute e/o sconfinanti e margini disponibili (approccio per debitore) e sono escluse le esposizioni in strumenti di capitale; sono, invece, incluse (sia al numeratore che al denominatore) le esposizioni cedute e non cancellate ai fini di bilancio.

Per le esposizioni alle quali sono state applicate misure di tolleranza, sono previste modalità più stringenti per la classificazione dell'operazione in default. In particolare, se la rinegoziazione delle condizioni contrattuali comporta una perdita significativa per l'intermediario (vale a dire una remissione del debito o un differimento dei pagamenti per un ammontare complessivo superiore all'1%), questa è costretta a classificare l'esposizione in default.

Secondo le nuove regole, le banche e gli intermediari dovrebbero censire le connessioni tra i propri clienti, in modo da identificare i casi in cui il default di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso (c.d. effetto contagio), con la conseguenza che anche quest'ultimo possa essere considerato in default.

[14] Per le esposizioni verso amministrazioni centrali, autorità locali e organismi del settore pubblico si devono contare 180 giorni dal superamento di entrambe le soglie.

Per uscire dal default, devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l'impresa in default. Durante tale periodo, l'intermediario valuta il comportamento e la situazione finanziaria dell'impresa e, trascorsi i tre mesi, può riclassificare l'impresa in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest'ultima sia effettivo e permanente. Nel caso di un'esposizione oggetto di concessione deve trascorrere almeno un anno dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l'impresa in default.

L'individuazione delle suddette categorie di rischio si basa sui seguenti criteri applicativi, che sono coerenti con le pertinenti disposizioni della Banca d'Italia in materia di classificazione oggettiva delle garanzie "deteriorate". I predetti criteri oggettivi di classificazione fanno riferimento alle informative trasmesse a Confidi dagli intermediari garantiti e sono calibrate sul numero di tali intermediari.

Esposizioni scadute deteriorate

Confidi ha adottato per la classificazione delle esposizioni scadute deteriorate l'approccio "per debitore", e pertanto, in caso di uno, due, tre o più intermediari garantiti, deve essere classificata in tale categoria l'esposizione complessiva di Confidi verso un determinato debitore se non vi sono le condizioni per la classificazione oggettiva tra le esposizioni in sofferenza o le inadempienze probabili e se almeno un finanziamento al debitore garantito da Confidi o dallo stesso finanziato presenta rate scadute in via continuativa da oltre 90 giorni e l'importo è maggiore a euro 100,00 o 500,00 (rispettivamente per retail e imprese) e se l'importo dell'obbligazione creditizia scaduta è maggiore dell'1% di tutte le posizioni verso il debitore.

Inadempienze probabili

Devono essere classificate in tale categoria le seguenti posizioni:

a) in caso di un solo intermediario garantito l'esposizione complessiva di Confidi verso un determinato debitore, se non vi sono le condizioni per la classificazione oggettiva tra le esposizioni a sofferenza e l'intermediario garantito ha classificato il debitore tra le inadempienze probabili;

b) in caso di due intermediari garantiti l'esposizione complessiva di Confidi verso un determinato debitore al ricorrere di una delle seguenti condizioni e se non vi sono le condizioni per la classificazione oggettiva tra le esposizioni a sofferenza:
   1. uno dei due intermediari, che detiene un'esposizione verso il debitore pari ad almeno il 50% dell'esposizione totale di Confidi verso il medesimo debitore, lo ha classificato a sofferenza;
   2. entrambi gli intermediari garantiti hanno classificato il debitore tra le inadempienze probabili;
   3. un intermediario, che detiene un'esposizione verso il debitore pari ad almeno il 50% dell'esposizione totale di Confidi verso il medesimo debitore, lo ha classificato tra le inadempienze probabili;

c) in caso di tre o più intermediari garantiti l'esposizione complessiva di Confidi verso un determinato debitore al ricorrere di una delle seguenti condizioni e se non vi sono le condizioni per la classificazione oggettiva tra le esposizioni a sofferenza:

1. uno o più intermediari, che detengono complessivamente esposizioni verso il debitore pari ad almeno il 50% dell'esposizione totale di Confidi verso il medesimo debitore, lo hanno classificato in sofferenza;

d) in caso di concessione di finanziamenti diretti ad un socio, la classificazione ad inadempienza probabile deve essere effettuata qualora si verifichi un ritardo nei pagamenti superiore a 120 giorni. Qualora il ritardo permanga per oltre 140 giorni si dovrà procedere all'invio delle intimazioni di pagamento con conseguente decadenza dal beneficio del termine.

Esposizioni a sofferenza

Devono essere classificate in tale categoria le seguenti posizioni:

a) un solo intermediario garantito, l'esposizione complessiva di Confidi verso un determinato debitore, se l'intermediario garantito lo ha classificato a sofferenza;

b) due intermediari garantiti, l'esposizione complessiva di Confidi verso un determinato debitore al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
   1. entrambi gli intermediari garantiti hanno classificato il debitore a sofferenza;
   2. uno dei due intermediari, che detiene un'esposizione verso il debitore pari ad almeno il 70% dell'esposizione totale di Confidi verso il medesimo debitore, lo ha classificato a sofferenza;
   3. uno dei due intermediari, che detiene un'esposizione verso il debitore pari ad almeno il 50% dell'esposizione totale di Confidi verso il medesimo debitore, lo ha classificato a sofferenza e l'altro intermediario ha classificato il debitore in un'altra categoria di deterioramento (inadempienze probabili o esposizioni scadute deteriorate) o tra le esposizioni scadute non deteriorate;

c) tre o più intermediari garantiti l'esposizione complessiva di Confidi verso un determinato debitore al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
   1. uno o più intermediari, che detengono complessivamente esposizioni verso il debitore pari ad almeno il 70% dell'esposizione totale di Confidi verso il medesimo debitore, lo hanno classificato in sofferenza;
   2. almeno due intermediari, che detengono complessivamente esposizioni verso il debitore pari ad almeno il 50% dell'esposizione totale di Confidi verso il medesimo debitore, lo hanno classificato in sofferenza e almeno un altro intermediario ha classificato il debitore in un'altra categoria di deterioramento (inadempienze probabili o esposizioni scadute deteriorate) o tra le esposizioni scadute non deteriorate;
   3. un intermediario, che detiene un'esposizione verso il debitore pari ad almeno il 30% dell'esposizione totale di Confidi verso il medesimo debitore, lo ha classificato in sofferenza e almeno altri due intermediari, che detengono complessivamente esposizioni verso il debitore pari ad almeno il 20% dell'esposizione totale di Confidi verso lo stesso, lo hanno classificato in un'altra categoria di deterioramento (inadempienze probabili o esposizioni scadute deteriorate) o tra le esposizioni scadute non deteriorate.

d) in caso di concessione di finanziamenti diretti ad un socio, la classificazione a sofferenza deve essere effettuata qualora il debitore non corrisponda quanto dovuto nei termini indicati dall'intimazione di pagamento.

6.6 Classificazione delle posizioni in via definitiva

Una volta effettuate la classificazione soggettiva e quella oggettiva delle esposizioni "deteriorate" nelle varie classi, occorre procedere alla classificazione definitiva di tali posizioni.
Qualora il risultato delle due classificazioni esprima gradi di deterioramento differenti si dovrà procedere alla classificazione definitiva nella categoria di rischio più elevata.
L'allocazione definitiva alla pertinente classe di deterioramento si basa sul principio generale secondo cui tra la categoria di rischio soggettiva e quella oggettiva va scelta la categoria di rischio più elevato.
La classificazione in via definitiva viene proposta dalla Funzione Monitoraggio, Controgaranzie ai competenti organi deliberanti per il tramite del Direttore Generale.
L'attività viene svolta dalla Funzione Monitoraggio, Controgaranzie e registrata nella procedura Match dall'Area Amministrazione, Organizzazione e Personale.

6.6.1 Classificazione delle posizioni dei gruppi di rischio

In presenza di un gruppo di rischio con aziende caratterizzate da classificazioni differenti, per prudenza, l'intero gruppo di rischio acquisisce la classificazione peggiore dell'azienda che detiene almeno il 50% dell'esposizione dell'intero gruppo.
Tale regola può essere derogata, su approvazione del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui sia presente una relazione contenente le informazioni necessarie per non modificare la classificazione di una o più aziende del medesimo gruppo con una classificazione migliore rispetto a quella dell'azienda che detiene almeno il 50% dell'esposizione dell'intero gruppo.

6.7 Determinazione delle previsioni di perdita sui crediti e sulle garanzie

La determinazione delle previsioni di perdita sui crediti e sulle garanzie è disciplinata nel "Regolamento in materia di impairment". Tali previsioni fanno riferimento:

a) alle previsioni di perdita calcolate su base individuale o specifica;
b) alle previsioni di perdita calcolate su base collettiva o di portafoglio.

7. Gestione dei crediti anomali

La gestione del portafoglio anomalo compete all'Area Monitoraggio, Controgaranzie e all'Area Legale e Contenzioso (per quanto riguarda le posizioni a sofferenza), con il supporto dell'Area Amministrazione, Organizzazione e Personale. Le attività vengono svolte utilizzando la procedura Match.
Il dettaglio dei controlli è disciplinato nella check list allegata.

7.1 Gestione delle inadempienze probabili e delle esposizioni scadute deteriorate

La gestione dei crediti classificati come inadempienze probabili o crediti scaduti deteriorati attraverso la valutazione sia soggettiva sia oggettiva deve essere diretta ad assumere le iniziative e gli interventi necessari per ricondurre i crediti in parola alla normalità. In particolare, la gestione:

1) delle inadempienze probabili deve essere diretta a ricercare i più opportuni interventi per il ripristino delle condizioni di normalità dei rapporti, indispensabili per la prosecuzione degli stessi o, in mancanza, a predisporre la documentazione giustificativa per il successivo passaggio delle posizioni stesse fra le partite a sofferenza;
2) delle posizioni scadute deteriorate deve essere diretta a ricercare i più opportuni interventi per il ripristino delle condizioni di normalità dei rapporti, onde evitare il passaggio alle classi con anomalia più elevata.

L'Area Monitoraggio, Controgaranzie svolge i seguenti adempimenti, fermo restando che – con riferimento alle garanzie rilasciate - le azioni finalizzate al rientro/recupero sono per la natura stessa dell'operatività gestite dalle banche:

a) verifica dell'andamento del rapporto in base ai dati disponibili degli ultimi periodi anche con riferimento alla precedente valutazione;
b) verifica dell'esito dei provvedimenti precedentemente assunti per normalizzare i crediti ed eventualmente delle motivazioni del mancato rispetto dei piani di rientro programmati;
c) esame delle difficoltà finanziarie del debitore anche ai fini di un eventuale passaggio della posizione a una classe di anomalia più elevata;
d) gestione dei rapporti con le banche finanziatrici.

L'Area Monitoraggio, Controgaranzie, deve inoltre rappresentare la posizione all'Area Amministrazione, Organizzazione e Personale per la determinazione delle previsioni di perdita sulle inadempienze probabili e sui crediti scaduti deteriorati.

7.2 Gestione dei crediti classificati a sofferenza

La gestione delle posizioni a sofferenza deve essere diretta a porre in essere le azioni anche legali per conseguire il recupero dei crediti, ricorrendo eventualmente anche a legali esterni. Per quanto riguarda le

garanzie concesso, nel rispetto delle convenzioni stipulate, le azioni di recupero sono generalmente affidate agli istituti di credito eroganti il finanziamento o, in caso di posizioni garantite dal Fondo di Garanzia, a quest'ultimo, purché l'escussione della garanzia sia pervenuta dopo il 14/10/2022. Tale gestione comprende anche la predisposizione, in presenza di determinate situazioni degli affidati, dei piani di rientro e/o delle proposte di transazioni bonarie per la chiusura definitiva dei rapporti di credito a sofferenza.
Le azioni di recupero sono rivolte verso i debitori che non hanno né risposto alle sollecitazioni ovvero accettato alcuna transazione per il rimborso dei propri debiti (piano di rientro, sistemazione a saldo e stralcio, remissione parziale del debito, novazione, delegazione passiva, estromissione, accollo, adempimento del terzo interventore, cessione dei beni ai creditori, mandato irrevocabile a vendere ed all'incasso, cessione dei crediti, surrogazione, rilascio di nuove garanzie). Sia che le azioni di recupero siano poste in essere direttamente da Confidi che dall'istituto di credito deve comunque essere verificato l'esito delle iniziative assunte con riferimento:

a) al processo di cognizione (decreto ingiuntivo, decreto ingiuntivo opposto, sentenza a seguito del decreto ingiuntivo);
b) all'esecuzione immobiliare (pignoramento immobiliare, consulenza tecnica di ufficio, prima asta, seconda asta, terza asta, asta successiva alla terza, precisazione del credito, progetto di distribuzione);
c) alle esecuzioni mobiliari (diretta presso terzi, presso terzi di stipendio o pensione);
d) alle procedure concorsuali (amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento, concordato fallimentare, altre procedure concorsuali).

L'Area Legale e Contenzioso svolge i seguenti adempimenti:

a) verifica dell'andamento delle azioni di recupero in base ai dati disponibili degli ultimi periodi confrontandoli con l'ultima valutazione effettuata;
b) gestione della relazione con gli eventuali soggetti esterni incaricati del recupero;
c) gestione dei rapporti con le banche finanziatrici;
d) aggiorna nel continuo l'Area Monitoraggio, Controgaranzie sull'andamento delle procedure di recupero, al fine di fornire l'informativa periodica al controgarante.

L'Area Legale e Contenzioso deve inoltre rappresentare la posizione all'Area Amministrazione, Organizzazione e Personale per la determinazione delle previsioni di perdita.

Infine, l'Area legale è coinvolta nelle analisi e nelle valutazioni relativamente ad iniziative strategiche per il recupero dei crediti quali ad esempio la cessione pro-soluto o pro-solvendo o operazioni di cartolarizzazione. In questi casi, assieme all' Area Amministrazione e alla Funzione Risk Management, analizza il portafoglio garanzie elaborando ipotesi di simulazione (es. in funzione di classi di importo, durata del processo di recupero, tipo di garanzia, ecc.).

7.3 Escussione delle garanzie e attivazione delle controgaranzie

Le garanzie rilasciate possono essere escusse – a seconda della loro natura – in via sussidiaria o a prima richiesta. Qualora la garanzia sia stata rilasciata in forma sussidiaria l'escussione dovrà essere richiesta al termine delle procedure di recupero. Se invece la garanzia è a prima richiesta l'escussione dovrà essere richiesta nei termini previsti dalla convenzione vigente con l'istituto di credito.
Prima di procedere con il pagamento è indispensabile che l'Area Legale e Contezioso verifichi le ragioni e la titolarità del credito dell'istituto richiedente, la correttezza degli importi escussi e il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti previsti dalla convenzione.
Ove sia presente la controgaranzia/riassicurazione la verifica del rispetto dei regolamenti operativi degli enti garanti spetta all'Area Monitoraggio e Controgaranzie.
Le attività da svolgere preventivamente sono le seguenti:

a) verifica della natura della garanzia, nonché il rispetto di tutti gli adempimenti a carico dell'istituto di credito previsti in convenzione e in eventuali regolamenti operativi degli enti contro-garanti;
b) verifica della correttezza dell'importo escusso, richiedendo all'istituto di credito idonea documentazione anche in ordine alle azioni poste in essere per il recupero del credito;
c) attivazione della controgaranzia secondo le modalità specifiche previste dai regolamenti operativi dei soggetti contro-garanti. Ove consentito dalle convenzioni e dai singoli regolamenti dei soggetti contro-garanti il pagamento all'istituto di credito dovrà essere effettuato in linea di massima previa conferma dell'efficacia della controgaranzia;
d) predisposizione del report per la richiesta di autorizzazione al pagamento da parte dell'organo competente;
e) in seguito alla delibera positiva da parte dell'organo deliberante, comunicazione all'Area Amministrazione, Organizzazione e Personale dei dati per l'esecuzione del pagamento.

Successivamente al pagamento devono essere svolte seguenti attività:

a) comunicazione tempestiva dell'avvenuto pagamento all'Area Legale e Contenzioso, all'Area Monitoraggio, Controgaranzie e all'Area Pianificazione e Controllo, Segnalazioni;
b) adempimento nei termini di legge alle segnalazioni in Centrale dei Rischi e relative comunicazioni ai debitori;
c) costante aggiornamento – almeno semestrale – sull'andamento delle azioni di recupero poste in essere dagli istituti di credito;
d) informativa ai contro garanti in merito alle azioni di recupero.

Per quanto riguarda i finanziamenti diretti erogati, sarà Confidi ad escutere la garanzia a proprio favore rilasciata dal Fondo di Garanzia secondo le modalità stabilite nelle Disposizioni operative del suddetto fondo di volta in volta vigenti (si veda in particolare la Parte IV - PROCEDURA PER L'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA). Restano ferme le altre attività indicate nel caso delle garanzie laddove compatibili (es. adempimenti nei termini di legge delle segnalazioni in Centrale dei Rischi).

8. Misurazione del rischio di credito

Il rischio di credito è misurato secondo quanto previsto nel “Regolamento dei controlli sulla gestione dei rischi”.

9. Sistema di controllo interno

Il Sistema di controllo interno (di seguito anche SCI) relativo al processo determinazione della ECL si inquadra nel più ampio contesto del *framework* di controlli disciplinato nei seguenti Regolamenti:

- Regolamento dei controlli di linea;
- Regolamento Risk Management e relativi allegati;
- Regolamento delle tecniche di mitigazione del rischio di credito;
- Regolamento del processo dell’attività di revisione interna.

Nel rimandare ai suddetti Regolamenti per i dettagli (ed in particolare per quanto concerne la revisione interna), seguendo la tassonomia indicata nella Circolare 288/2015, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III si definiscono controlli di linea (c.d. “controlli di primo livello”) quelli diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative oppure eseguiti nell’ambito dell’attività di back office e per quanto possibile sono incorporati nelle procedure informatiche.
Sono invece controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. “controlli di secondo livello”) quelli che hanno l’obiettivo di assicurare, tra l’altro il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni, la coerenza dell’operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati e la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi ovvero la conformità dell’operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

9.1 Controlli di linea

I controlli di linea sono disciplinati nel Regolamento di competenza e rendicontati attraverso un apposito archivio elettronico tenuto dalla funzione preposta che ricalca la check list allegata (con la data dei controlli effettuati).

9.2 Controlli sulla gestione dei rischi

I compiti della Funzione Risk Management per quanto concerne il processo creditizio sono i seguenti:

- collabora con il Vertice alla definizione delle politiche di governo e del processo di gestione del rischio di credito, nonché delle relative procedure e modalità di rilevazione e controllo, verificandone nel continuo l’adeguatezza;

- verifica l'adeguatezza del processo di gestione del rischio di credito;
- è responsabile dello sviluppo e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi e sviluppa un set di indicatori (risk factors) in grado di evidenziare situazioni di anomalia;
- monitora costantemente l'evoluzione del rischio di credito tramite i seguenti elementi: EAD, Credit Risk Mitigations, ecc.;
- verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale del credito da parte delle funzioni competenti, in particolare da parte dell'Area Monitoraggio, Controgaranzie;
- verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi.

9.3 Revisione interna

La funzione Revisione interna effettua le proprie verifiche su base campionaria nel rispetto del piano di audit approvato dal Consiglio di Amministrazione. Le verifiche attengono al processo e alle attività delle funzioni operative e di quelle di controllo di secondo livello.
Si rimanda al Regolamento della funzione per i dettagli.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato 1 - Normativa di riferimento

Il processo creditizio fa riferimento:

- al Manuale per la compilazione delle segnalazioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari;
- alle Disposizioni dettate dall'IFRS 9: valutazione delle attività finanziarie ed in particolare di quelle valutate secondo il principio del "costo ammortizzato";
- al Testo Unico Bancario - Titolo VI, Cap. II art. 124 bis (verifica del merito creditizio)
- alle Disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI protempore vigente.

Allegato 2 - Check list controlli

Processo creditizio	Funzione responsabile	Frequenza
Fase: Presupposti e limiti per l'assunzione del rischio di credito		
Aspetto qualitativo: Presupposti e limiti per l'assunzione del rischio di credito delle nuove concessioni (escluso start up e procedura SPRINT)		
Verifica del superamento dei limiti fissati nel regolamento	Area Marketing e Commerciale/ Area Crediti	Per ogni pratica
Fase: Perfezionamento della richiesta di garanzia e valutazione del merito creditizio		
Aspetto qualitativo: Richiesta procedura ordinaria		
Verifica acquisizione foglio informativo sottoscritto	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica acquisizione consenso privacy	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica acquisizone modulistica antiriciclaggio	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica dell'indicazione nella richiesta di fido dell'importo del credito richiesto	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica dell'indicazione nella richiesta di fido della destinazione del finanziamento	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica dell'indicazione nella richiesta di fido della durata del fido e delle relative eventuali garanzie	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica dell'indicazione nella richiesta di fido delle dichiarazioni formali sulle condizioni del richiedente	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica dell'indicazione nella richiesta di fido delle proprietà immobiliari	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica dell'indicazione nella richiesta di fido dell'elenco delle banche e/o di altri intermediari	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica della firma del richiedente circa i poteri di rappresentanza, di firma o altri poteri decisionali	Area Crediti	Per ogni pratica
Verificare che la richiesta di garanzia sia sottoscritta dal soggetto legittimamente delegato ad operare	Area Crediti	Per ogni pratica
Aspetto qualitativo: Documentazione richiesta per le persone giuridiche		
Verifica acquisizione degli ultimi tre bilanci annuali e della situazione dei conti alla data corrente	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica acquisizione dei bilanci consolidati qualora la società richiedente faccia parte di un gruppo economico	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica acquisizione delle relazioni ai bilanci del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale qualora presente	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica acquisizione del verbale di approvazione del bilancio e della ricevuta di deposito in CCIAA	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica acquisizione situazione contabile corrente, munita delle passività in essere alla data della richiesta di garanzia	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica dell'acquisizione delle informazioni relative alle previsioni di sviluppo formulate	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica dell'acquisizione delle informazioni relative alle prestazioni dell'impresa in relazione ai fattori ESG	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica acquisizione Durc o dcumentazione attestante eventuali dilazioni in corso	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica acquisizione DM10 alla data dell'ultimo bilancio approvato	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica acquisizione dell'allegato 4: eventuale richiesta di intervento del Fondo Centrale di Garanzia	Area Crediti	Per ogni pratica
Aspetto qualitativo: Documentazione richiesta per le società di persone e persone fisiche		
Verifica acquisizione della documentazione relativa alla situazione patrimoniale ed alle fonti di reddito	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica acquisizione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi disponibili e delle ultime tre dichiarazioni IRAP presentate se previste dalla normativa, complete delle ricevute di presentazione all'ADE	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica acquisizione dell'ultima dichiarazione IVA per quanto riguarda i titolari di partita IVA	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica acquisizione della situazione contabile aggiornata per l'esercizio in corso	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica dell'acquisizione delle informazioni sulle prospettive di sviluppo se presenti	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica dell'acquisizione delle informazioni relative alle prestazioni dell'impresa in relazione ai fattori ESG	Area Crediti	Per ogni pratica

Processo creditizio	Funzione responsabile	Frequenza
Verifica acquisizione dell'eventuale documentazione specifica in relazione alla tipologia del finanziamento	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica acquisizione Durc o dcumentazione attestante eventuali dilazioni in corso	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica acquisizione DM10 alla data dell'ultimo bilancio approvato	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica acquisizione dell'allegato 4: eventuale richiesta di intervento del Fondo Centrale di Garanzia	Area Crediti	Per ogni pratica
Aspetto qualitativo: Acquisizione di informazioni di fonte interna ed esterna		
Verificare acquisizione di informazioni dalle altre Istituzioni creditizie se disponibili	Area Crediti	Per ogni pratica
Verificare acquisizione di informazioni su eventi pregiudizievoli (azioni esecutive, i protesti, i decreti ingiuntivi)	Area Crediti	Per ogni pratica
Verificare acquisizione di informazioni dalla Centrale dei Rischi B.I.	Area Crediti	Per ogni pratica
Verificare acquisizione di informazioni da info providers	Area Crediti	Per ogni pratica
Verificare acquisizione di informazioni relative all'andamento tecnico dei singoli rapporti creditizi già in essere	Area Crediti	Per ogni pratica
Verificare classificazione delle posizioni facenti capo al richiedente fido	Area Crediti	Per ogni pratica
Verificare iniziative assunte nel tempo per normalizzare i rapporti creditizi con i richiedenti	Area Crediti	Per ogni pratica
Aspetto qualitativo: Verifica della documentazione fornita dai richiedenti		
Verifica di precedenti richieste di garanzia o di finanziamenti diretti	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica su richieste di garanzia o di finanziamenti diretti pervenute da società collegate	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica dell'andamento delle precedenti concessioni di garanzia o di finanziamenti diretti in essere e della loro regolarità/regolarizzazione dei pagamenti delle commissioni dovute al Confidi	Area Crediti	Per ogni pratica
Controllo di basi dati esterne (pubbliche o private) come indicato nei tre aspetti precedenti	Area Crediti	Per ogni pratica
Aspetto qualitativo: Valutazione del merito di credito		
Controllare che la valutazione qualitativa sia stata completata	Area Crediti	Per ogni pratica
Esame della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'impresa	Area Crediti	Per ogni pratica
Esame dell'evoluzione della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'impresa	Area Crediti	Per ogni pratica
Esame delle fonti finanziarie passate e prospettiche e del loro utilizzo	Area Crediti	Per ogni pratica
Esame delle informazioni istituzionali e similari trasferite o provenienti dalla Centrale dei Rischi	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica della composizione e localizzazione dell'eventuale gruppo	Area Crediti	Per ogni pratica
Effettuazione delle valutazioni previste per l'analisi quantitativa e qualitativa delle società anche con l'esame dei bilanci consolidati	Area Crediti	Per ogni pratica
Analisi della capacità di rimborso del richiedente fido;	Area Crediti	Per ogni pratica
Analisi della correttezza del richiedente il fido nell'assolvimento degli obblighi verso l'intemerdiario garantito e verso i terzi	Area Crediti	Per ogni pratica
Analisi del rischio assunto dal richiedente fido	Area Crediti	Per ogni pratica
Analisi della capacità reddituale e patrimoniale del richiedente;	Area Crediti	Per ogni pratica
Valutazione della solvibilità del richiedente ovvero della capacità di rimborso dello stesso;	Area Crediti	Per ogni pratica
Esame delle anomalie rilevate nei singoli rapporti e nella complessiva esposizione creditizia	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica della classificazione delle posizioni dei richiedenti nelle categorie di rischio aziendali	Area Crediti	Per ogni pratica
Esame degli interventi assunti per la rimozione delle anomalie	Area Crediti	Per ogni pratica
Aspetto qualitativo: Valutazione delle controgaranzie e delle riassicurazioni		
Verifica la congruità della controgaranzia/riassicurazione	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica dell'ammissibilità alla contro garanzia	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica della completezza della documentazione presentata e la rispondenza alla normativa di riferimento	Area Monitoraggio, Controgaranzie	Per ogni pratica
Verifica la rispondenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo ai soggetti garantiti	Area Monitoraggio, Controgaranzie	Per ogni pratica

Processo creditizio	Funzione responsabile	Frequenza
Verifica rispetto degli adempimenti richiesti (validità, efficacia, vincolatività e opponibilità) per assicurare la validità della controgaranzia	Area Monitoraggio, Controgaranzie	Per ogni pratica
Verifica validità, efficacia, vincolatività e opponibilità della controgaranzia	Area Monitoraggio, Controgaranzie	Per ogni pratica
Aspetto qualitativo: Predisposizione della relazione di garanzia		
Verificare che la pratica contenga tutti gli elementi indicati nel presente Regolamento	Area Crediti	Per ogni pratica
Verificare che la relazione illustri in maniera esauriente/esaustiva la richiesta di garanzia o di finanziamenti diretti	Area Crediti	Per ogni pratica
Verificare che la relazione contenga un giudizio qualitativo interno in termini ESG	Area Crediti	Per ogni pratica
Verificare che la relazione contenga giudizio in merito all'accoglimento o meno della richiesta	Area Crediti	Per ogni pratica
Fase: Procedura sprint		
Aspetto qualitativo: Procedura sprint		
Verifica che il cliente sia socio classificato in bonis e con attività avviata da almeno 24 mesi	Area Marketing e Commerciale/ Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica che l'importo max garantito (al lordo di riassicurazione) sia <= 60.000 € (40.000 € se nuovo socio)	Area Marketing e Commerciale/ Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica che sia riassicurabile dal FCG	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica che il valore del CRIF Business default Index <= 7	Area Crediti	Per ogni pratica
Aspetto qualitativo: Sub fase 1		
Verifica che che la richiesta di garanzia sia identica a quella della procedura ordinaria	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica che la documentazione richiesta sia identica alla procedura ordinaria ad esclusione di bilanci, durc e dm10	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica dell'acquisizione di informazioni da fonte interna e esterna	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica della validità, esattezza, completezza e accuratezza della documentazione fornita dai richiedenti	Area Crediti	Per ogni pratica
Aspetto qualitativo: Sub fase 2		
Verifica che il valore del CRIF Business default Index <= 7	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica dell'andamento di posizioni già in essere	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Per ogni pratica
Valutazione delle controgaranzie e riassicurazioni come nella procedura ordinaria	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Per ogni pratica
Predisposizione della relazione di garanzia (anagrafica cliente, dettaglio richiesta, report Crif, dettaglio esposizioni in essere, presenza controgaranzie, commissioni da percepire, antiriciclaggio, giudizio ESG)	Area Crediti	Per ogni pratica
Fase: Concessione della garanzia		
Aspetto qualitativo: Limiti all'operatività in merito alla deliberazione della garanzia		
Verifica che il rischio complessivo per il Confidi, riferibile al socio o gruppo di rischio ad esso riferibile, sia inferiore a 5 milioni	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica che il grado di rischio attribuito al socio dal Confidi non si deteriorato	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica, in caso di grado di rischio deteriorato, che l'operazione richiesta sia un rinegoziazione, un prolingamento o un consolidamento di operazioni già in essere per il Confidi	Area Crediti	Per ogni pratica
Aspetto qualitativo: Verifica dell'istruttoria e deliberazione della garanzia		
Verifica dell'affidabilità del richiedente fido sulla base delle valutazioni descritte ai punti precedenti	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica dei poteri operativi da parte del soggetto deliberante il credito richiesto	Area Crediti	Per ogni pratica
Aspetto qualitativo: Perfezionamento della garanza deliberata		
Comunicazione al richiedente dell'accoglimento o meno della richiesta, con eventuale motivazione del diniego	Area Crediti	Per ogni pratica
Invio del contratto di garanzia	Area Crediti	Per ogni pratica
Acquisizione della documentazione eventualmente ancora mancante	Area Crediti	Per ogni pratica
registrazione della delibera nel sistema informatico aziendale	Area Crediti	Per ogni pratica
Verifica della corretta sottoscrizione del contratto	Area Crediti	Per ogni pratica
Invio del certificato di garanzia all'istituto erogante, unitamente all'ordine di addebito per l'incasso delle commissioni da percepire	Area Crediti	Per ogni pratica
Acquisizione della documentazione relativa alla messa a disposizione del fido o all'erogazione del finanziamento	Area Crediti	Per ogni pratica

Processo creditizio	Funzione responsabile	Frequenza
Verifica dell'inserimento del fido nel sistema informatico con particolare riferimento al corretto inserimento del piano di ammortamento	Area Crediti	Per ogni pratica
Fase: Controllo andamentale dei crediti		
Aspetto qualitativo: Controllo periodico dell'andamento tecnico dei crediti		
Verificare la corretta estrazione dal sistema informativo delle posizioni deteriorate e di quelle con anomalie significative	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Verificare che siano state valutate tutte le posizioni selezionate	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Verificare la corretta attribuzione della classificazione nelle categorie di rischio previste dalle disposizioni di vigilanza	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Aspetto qualitativo: Selezione di un campione di crediti risultati anomali		
Verificare la corretta applicazione dei criteri di individuazione delle posizioni con anomalie	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Aspetto qualitativo: Esame delle posizioni selezionate		
Verifica sistemazione delle irregolarità	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Verifica delle cause delle anomalie tecniche considerando le complessive informazioni a disposizione	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Verifica delle ragioni circa il giudizio di inaffidabilità della situazione aziendale e delle cause che hanno indotto i terzi a promuovere azioni esecutive e/o l'avvio di atti giudiziari	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Verifica delle cause che hanno indotto gli intermediari garantiti a segnalare la posizione in sofferenza	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Aspetto qualitativo: Classificazione delle posizioni		
Verifica classificazione soggettiva delle posizioni nella categoria delle esposizioni in bonis	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Verifica classificazione soggettiva delle posizioni nella categoria delle esposizioni sotto osservazione	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Verifica classificazione soggettiva delle posizioni nella categoria delle inadempienze probabili	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Verifica classificazione soggettiva delle posizioni nella categoria delle esposizioni a sofferenza	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Validazione delle anomalie che comportano l'inserimento tra le esposizioni "sotto osservazione"	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Validazione delle anomalie che comportano l'inserimento tra le esposizioni "inadempienze probabili"	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Verificare la situazione di concordato preventivo	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Richiedere la classificazione adottata dalle banche finanziatrici e garantite	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Verifica classificazione oggettiva della posizioni nelle diverse categorie di rischio	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Controllare le richieste di escussione delle banche finanziatrici avvenute nel periodo precedente alla valutazione	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Verificare la classificazione in Centrale Rischi	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Verificare la corretta applicazione dei criteri quantitativi	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Aspetto qualitativo: Classificazione delle garanzie in via definitiva		
Verificare di applicare la categoria più elevata tra valutazione oggettiva e soggettiva	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Fase: Gestione dei crediti anomali		
Aspetto qualitativo: Gestione inadempienze probabili e esposizioni scadute deteriorate		
Verifica dell'andamento del rapporto	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Confrontare la situazione del debitore in confronto alla precedente valutazione effettuata	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Verifica dell'esito dei provvedimenti precedentemente assunti per normalizzare i crediti	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Gestione dei rapporti con le banche finanziatrici	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Controllo della posizione anche ai fini di un eventuale passaggio della posizione a una classe di anomalia più elevata	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Rappresentare la posizione all'Area Amministrazione per la determinazione delle previsioni di perdita	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Mensile
Aspetto qualitativo: Gestione dei crediti classificati a sofferenza		
Controllare l'avvenuto affidamento delle posizioni ai legali interni o esterni per l'inizio degli atti di rigore (ove non svolti per convenzione dall'istituto di credito nel caso di concessione delle garanzie)	Area Legale e Contenzioso/ Area Monitoraggio e Controgaranzie (relativamente a posizioni controgarantite)	Mensile

Processo creditizio	Funzione responsabile	Frequenza
Verifica del rispetto da parte del debitore degli impegni assunti nelle diverse situazioni (in caso di garanzie tramite l'istituto erogante)	Area Legale e Contenzioso/ Area Monitoraggio e Controgaranzie (relativamente a posizioni controgarantite)	Mensile
Verificare il corretto caricamento delle valutazioni ai fini delle previsioni di perdita nel sistema informativo	Area Legale e Contenzioso/ Area Monitoraggio e Controgaranzie (relativamente a posizioni controgarantite)	Mensile
Verificare l'esito delle iniziative assunte	Area Legale e Contenzioso/ Area Monitoraggio e Controgaranzie (relativamente a posizioni controgarantite)	Mensile
Controllare il rispetto dei piani di rientro eventualmente formulati e concordati con l'istituto erogante	Area Legale e Contenzioso/ Area Monitoraggio e Controgaranzie (relativamente a posizioni controgarantite)	Mensile
Gestione dei rapporti con le banche finanziatrici	Area Legale e Contenzioso/ Area Monitoraggio e Controgaranzie (relativamente a posizioni controgarantite)	Mensile
Rappresentare la posizione all'Area Amministrazione per la determinazione delle previsioni di perdita Aspetto qualitativo: Escussione delle garanzie e attivazione delle controgaranzie	Area Legale e Contenzioso/ Area Monitoraggio e Controgaranzie (relativamente a posizioni controgarantite)	Mensile
Verifica della natura della garanzia	Area Legale e Contenzioso/ Area Monitoraggio e Controgaranzie (relativamente a posizioni controgarantite)	Per ogni operazione
Verifica della corretta titolarità del credito da parte del soggetto che richiede l'escussione	Area Legale e Contenzioso/ Area Monitoraggio e Controgaranzie (relativamente a posizioni controgarantite)	Per ogni operazione
Verificare il rispetto di tutti gli adempimenti a carico della banca previsti in convenzione e in eventuali regolamenti operativi dei controgaranti	Area Legale e Contenzioso/ Area Monitoraggio e Controgaranzie (relativamente a posizioni controgarantite)	Per ogni operazione
Verifica del rispetto di tutti gli adempimenti richiesti dal soggetto controgarante/Fondo Centrale di Garanzia	Area Legale e Contenzioso/ Area Monitoraggio e Controgaranzie (relativamente a posizioni controgarantite)	Per ogni operazione
Verificare la correttezza dell'importo escusso	Area Legale e Contenzioso/ Area Monitoraggio e Controgaranzie (relativamente a posizioni controgarantite)	Per ogni operazione
Attivare la controgarazia ove presente secondo le modalità previste dai regolamenti operativi	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Per ogni operazione
Predisporre il report per la richiesta di autorizzazione al pagamento	Area Legale e Contenzioso/ Area Monitoraggio e Controgaranzie (relativamente a posizioni controgarantite)	Per ogni operazione
Comunicare all'area Amministrazione i dati per l'esecuzione del pagamento	Area Legale e Contenzioso/ Area Monitoraggio e Controgaranzie (relativamente a posizioni controgarantite)	Per ogni operazione
Comunicare l'avvenuto pagamento alle Aree di competenza	Area Amministrazione, Organizzazione e Personale	per ogni operazione
Adempiere alla segnalazione in Centrale Rischi	Area Pianificazione e Controllo, Segnalazioni	per ogni operazione
Adempiere alla comunicazione agli obblighi di comunicazione ai debitori	Area Pianificazione e Controllo, Segnalazioni	per ogni operazione
Aggiornamento sull'andamento delle azioni di recupero poste in essere dagli istituti di credito	Area Legale e Contenzioso	Semestrale
Informare i contro garanti in merito alle azioni di recupero	Area Monitoraggio e Controgaranzie	Semestrale

Allegato 3 - Matrice di conversione

RISCHIOSITA' CONFIDI	FASCE DI RISCHIOSITA' FONDO DI GARANZIA	PD FONDO DI GARANZIA
BASSA	1 e 2	Fino a 1.02%
MEDIA	3	da 1,03% a 3,62%
ALTA	4	da 3,63% a 9,43%
ELEVATA	5	maggiore di 9,43%

Allegato 4 - Modello di valutazione del merito creditizio assegnato dalla procedura del Fondo di Garanzia

La valutazione del merito di credito ai fini dell'ammissibilità alla garanzia del Fondo di Garanzia delle aziende, diverse dalle Start up, è effettuata attraverso l'attribuzione di una probabilità di inadempimento (PD) e il loro collocamento in una delle fasce di valutazione. Il modello di valutazione presenta una struttura modulare composta dai seguenti moduli informativi:

a. modulo economico – finanziario;
b. modulo andamentale.

A questi si aggiunge un ulteriore blocco informativo che valuta la presenza di atti ed eventi pregiudizievoli a carico dell'azienda e dei soci.
La valutazione finale del merito di credito – che si concretizza, attraverso un apposito modello statistico[15], nell'attribuzione di una PD – è pertanto il risultato dell'analisi congiunta dei dati contenuti nei due moduli nonché degli eventuali eventi pregiudizievoli e/o procedure concorsuali registrati.

MODULO ECONOMICO – FINANZIARIO

L'Area Crediti alimenta tale modulo con un set informativo aggiornato alla data di presentazione della domanda costituito da:

a. i dati degli ultimi due bilanci depositati presso l'Amministrazione competente in caso di Società di capitali;
b. i dati delle ultime due dichiarazioni fiscali trasmesse all'Amministrazione competente in caso di Società di persone e Ditte individuali.

I bilanci o le dichiarazioni devono riferirsi a due esercizi/anni consecutivi, l'ultimo dei quali non deve essere antecedenti i 21 mesi per il bilancio, o 24 mesi per la dichiarazione fiscale.

Il modulo prevede l'attribuzione di uno score parziale, compreso tra un minimo di EF1 ed un massimo di EF11, calcolato attraverso algoritmi differenti in funzione delle seguenti caratteristiche del soggetto beneficiario finale:

a. forma giuridica (Società di capitali, Società di persone, Ditte individuali);
b. regime di contabilità (contabilità ordinaria, contabilità semplificata);
c. settore di attività economica (Industria, Commercio, Servizi, Immobiliare, Edilizia).

[15] Cfr il documento "Specifiche tecniche per il calcolo della probabilità di inadempimento ai sensi del nuovo modello di valutazione del Fondo" (disponibile sul sito istituzionale del Fondo www.fondodigaranzia.it)

I differenti algoritmi, a loro volta, prendono in considerazione variabili differenti, ottenute dal set informativo precedentemente descritto e selezionate in funzione della loro significatività ai fini della valutazione del merito di credito delle aziende.

MODULO ANDAMENTALE

L'Area Crediti alimenta tale modulo con un set informativo, disponibile alla data di presentazione della domanda di ammissione, costituito dai dati di accordato e utilizzato dell'azienda, con riferimento agli ultimi sei mesi dei rischi a scadenza e dell'esposizione per cassa, forniti dalla Centrale dei Rischi, qualora presenti

Il modulo prevede l'attribuzione di uno score parziale, compreso tra un minimo di A1 ed un massimo di A11, calcolato attraverso algoritmi differenti in funzione della forma giuridica dell'azienda (Società di capitali, Società di persone, Ditte individuali).

I differenti algoritmi, a loro volta, prendono in considerazione le variabili ottenute dal set informativo precedentemente descritto e selezionate in funzione della loro significatività ai fini della valutazione del merito di credito delle aziende.

EVENTI PREGIUDIZIEVOLI E/O PROCEDURE CONCORSUALI

La valutazione complessiva dell'azienda prevede anche l'utilizzo di informazioni pubbliche su eventi pregiudizievoli a carico dell'azienda stessa e, nel caso di società di persone, a carico dei soci con cariche rilevanti.
Gli eventi che incidono sulla valutazione complessiva sono riconducibili alle seguenti tipologie:
a) ipoteca giudiziale / pignoramento;
b) ipoteca legale;
c) domanda giudiziale.

La presenza di uno di questi eventi determina una correzione peggiorativa della valutazione.
Per le società di persone, qualora sia presente un evento di cui alle citate categorie a carico dei soci con cariche rilevanti, è previsto un ulteriore declassamento. Gli eventi riconducibili al fallimento o similari prevedono, invece, l'inammissibilità del soggetto beneficiario finale.

Allegato 5 - Griglia dei pesi per valutazione ESG

PUNTEGGIO QUESTIONARIO ESG	GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA' INTERNO
≤ 7	D
≤ 15	C
≤ 23	B
> 23	A